



LINEE GUIDA

COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

a cura del

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torino

INDICE

- Comunicazione di costituzione, modifica, cessazione di associazione professionale pagina 3.

ALLEGATI

- La norma - L'esercizio delle Professioni "protette" in forma associata: studi associati e società tra Professionisti
 - Esempio di atto costitutivo e di statuto di studio professionale
-

COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
--

La documentazione da produrre e consegnare in Segreteria è la seguente:

COSTITUZIONE: copia fotostatica dello statuto e del documento di attribuzione del numero di partita I.V.A.; dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente all'iscrizione, ad altri Ordini Professionali, di Componenti l'Associazione;

MODIFICA: copia fotostatica dell'atto di modifica e del documento di eventuale variazione del numero di partita I.V.A.; in caso di subentro di altri Soci, vanno allegate relative dichiarazioni sostitutive di certificazione relativamente all'iscrizione, ad altri Ordini Professionali, degli interessati;

CANCELLAZIONE: copia fotostatica dell'atto di cessazione.

CAPITOLO VIII

L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI "PROTETTE" IN FORMA ASSOCIATA: STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI¹

1 PREMESSA

Prima dell'intervento operato dalla L. 7.8.97 n. 266 (c.d. Legge Bersani), l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali c.d. "protette" era soggetto alla L. 23.11.39 n. 1815 che disciplinava gli "*studi associati di assistenza e di consulenza*".

La regola della L. 1815/39 si componeva essenzialmente di due statuizioni, corrispondenti rispettivamente agli artt. 1 e 2; in sintesi:

- obbligo di ricorrere alla forma dello "studio associato" e obbligo di comunicazione agli Ordini (art. 1);
- divieto di adottare la forma societaria o altre forme diverse dallo "studio associato" (art. 2).

Le disposizioni enunciate traevano la loro giustificazione dall'intento del legislatore di impedire che dietro allo schermo societario operassero persone non abilitate all'esercizio dell'attività professionale che, per mancanza di titolo professionale, potevano arrecare pregiudizio a terzi.

In particolare, l'esercizio delle professioni intellettuali "protette" in forma societaria pareva contrario a due principi fondamentali:

- il carattere rigorosamente personale della prestazione professionale *ex art.* 2232 c.c.;
- un compenso adeguato al "decoro professionale" del professionista *ex art.* 2233 c.c.

Il disposto della L. 1815/39 aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Si osservava in proposito che il legislatore avrebbe dovuto sancire la legittimità dell'esercizio dell'attività professionale anche in forma collettiva diversa dallo studio associato qualora fossero rispettate le cautele formali previste dalla L. 1815/39, in particolare in merito all'indicazione dei nomi dei professionisti.

L'esercizio della professione in forma di società semplice

Parte della dottrina² e della giurisprudenza³ avevano comunque ritenuto possibile attenuare la rigidità del divieto previsto dalla L. 1815/39, nel caso di esercizio della professione in forma di società semplice⁴.

¹ A cura di Gianpaolo Valente.

² In tal senso, Di Sabato F. "Manuale delle società", Torino, 1995, p. 27; Ferrara F., Corsi F. "Gli imprenditori e le società", Milano, 1996, p. 278. Aperture in tal senso in Marasà G. "Le società, Società in generale", in Trattato di diritto privato a cura di Iudica G. e Zatti P., Milano, 2000, p. 213, ove ampia bibliografia. Altra parte della dottrina si era, invece, espressa per la tesi della

2 ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA ALLA LUCE DELLA LEGGE BERSANI (L. 266/97)

L'art. 24 della L. 266/97 ha abrogato l'art. 2 della L. 1815/39.

In particolare, il co. 2 del citato art. 24 ha previsto l'emanazione da parte del ministero di Grazia e Giustizia – di concerto con il ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, per quanto di competenza, con il ministero della Sanità – di un decreto (mai pubblicato) che avrebbe dovuto fissare i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria.

La Legge Bersani ha lasciato aperti taluni dubbi.

2.1 PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO

In primo luogo, si pone un problema di gerarchia delle fonti.

Non si tratta di un falso problema alla luce dei due pareri negativi n. 35/98 e n. 97/98 espressi dal Consiglio di Stato; la bozza di regolamento è stata, infatti, respinta in quanto non ritenuta idonea a modificare il quadro normativo codicistico. È stato rilevato che gli ostacoli posti dalla legislazione vigente potevano essere rimossi solo con una legge e non con un regolamento interministeriale, fonte di produzione normativa secondaria nell'ambito del sistema normativo delle fonti del diritto.

Sotto il profilo del merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 24 della L. 266/97 non abbia determinato un'abrogazione implicita dell'art. 1 della L. 1815/39.

inammissibilità delle società tra professionisti: Ferri G. "Le società", in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, X, Torino, 1985, p. 48 ss., il quale osserva che la personalità dell'incarico del professionista (art. 2232 c.c.) sarebbe inevitabilmente distorta per effetto dell'utilizzo dello strumento societario. Tale posizione è ribadita in Ferri G. "Diritto commerciale", Torino, p. 238. Cfr., anche, Auletta G., Salanitro N. "Diritto commerciale", Milano, 2001, p. 268, secondo il quale appare incerta l'ammissibilità di società semplice di professionisti; Campobasso G.F. "Diritto commerciale", 2, *Diritto delle società*, Torino, 1998, p. 20, ove si specifica che l'incompatibilità fra schema societario e impresa riguarda sia le società di persone sia quelle di capitali. Aperture sono state espresse da Cottino G. "Diritto commerciale", I, II, Padova, 1994, p. 64.

³ La giurisprudenza precedente all'emanazione della Legge Bersani aveva assunto un atteggiamento di chiusura riguardo il fenomeno delle società professionali; le argomentazioni addotte dai giudici riproducevano quasi costantemente la stessa citazione circa l'inammissibilità legata al divieto di cui all'art. 2 della L. 1815/39. Solo le motivazioni più approfondite – richiamando gli artt. 2230 - 2238 c.c. sul contratto di opera professionale intellettuale – affermavano, da un lato, l'inammissibilità della società professionale per il carattere personale della prestazione posta in essere dal professionista e, dall'altro, la nullità del contratto di società, ritenendosi applicabile, nel caso di specie, il primo comma dell'art. 1418 c.c. (nullità virtuale). La giurisprudenza successiva (App. Milano 27.5.88, in *Le Società*, 1988, p. 1042, con nota di Schiano Di Pepe e Appello Milano 19.4.96, in *Le Società*, 1996, p. 1283, con nota di Schiano di Pepe) ha, invece, sancito l'applicabilità delle norme dettate per la società semplice alle associazioni fra professionisti.

⁴ Per una ricostruzione dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul tema si rimanda a Bauco C., Frezza G., Valente G. "Le società di professionisti", Milano, 2002, p. 11 ss.

2.2 REGIME TRANSITORIO

In secondo luogo, si è posto un problema in merito al regime transitorio conseguente alla mancata emanazione del regolamento interministeriale.

Sul punto si segnalano alcuni interventi della giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano 12.12.98⁵, Tribunale di Milano 5.6.99⁶ e Tribunale di Tortona 11.6.2007⁷.

In particolare, il Tribunale di Milano, con il decreto del 5.6.99, ha chiarito che anche nelle more dell'emanazione del regolamento sull'indicazione dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività professionale in forma societaria, può essere iscritta nel registro delle imprese una società di professionisti costituita in forma di società di persone e in modo specifico nella forma della società semplice, restando garantita, in tal caso, la responsabilità illimitata dei soci.

2.3 SUCCESSIVA ELABORAZIONE PARLAMENTARE E GOVERNATIVA

In questo mutato quadro di riferimento, il Senato, in data 23 giugno 1998, ha definitivamente accantonato la via del regolamento interministeriale tracciata dalla Legge Bersani, inserendo la regolamentazione delle società professionali nell'ambito del progetto di riforma delle professioni intellettuali in Italia.

Il dibattito dottrinale, allora, appare destinato ad approfondirsi alla luce dei progetti di iniziativa parlamentare e governativa che si sono succeduti nel corso delle scorse Legislature⁸ e di quella attuale⁹ e dell'intervento sui servizi professio-

⁵ In *Le Società*, 1999, p. 469. Il Trib. Milano 12.12.98 ha osservato che “*le modificazioni dell'atto costitutivo di una società per azioni che introducono, nella denominazione sociale e nella clausola di trasferimento delle azioni, il riferimento all'oggetto professionale, in difetto della emanazione del decreto interministeriale a cui fa rinvio la L. n. 266/1997 per la regolamentazione dei requisiti delle società professionali, sono illecite per indeterminatezza del contenuto e non possono essere omologate*”.

⁶ In *Le Società*, 1999, p. 984.

⁷ In *Giur. It.*, 2008, p. 671.

⁸ Si richiamano, tra le altre, la legge delega per il riordino delle libere professioni approvata dal Consiglio dei Ministri il 10.11.2000 e presentata alla Camera il 21.11.2000 (AC 7452), la bozza del 18.11.2004 del disegno di legge delega elaborato dal sottosegretario al ministero della Giustizia Vietti (c.d. Vietti-*bis*), la bozza di riforma Castelli presentata agli Ordini professionali e successivamente espunta dal decreto legge sulla competitività (DL 35/2005), il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri l'1.12.2006 su proposta del ministro della Giustizia Mastella e presentata alla Camera il 24.1.2007 (AC 2160), nonché le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate dai deputati Laurini, Mantini, Siliquini e Vietti (cfr. Laurini G. “Albi, nuove regole con legge-quadro”, *Il Sole - 24 Ore*, 9.1.2007, p. 31).

⁹ Si fa riferimento, in particolare, al tavolo tecnico convocato il 28.8.2008 dal ministro della Giustizia Alfano con i presidenti dei Consigli nazionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei notai. Cfr. Cavestri L. “Professioni, riforma a blocchi”, *Il Sole - 24 Ore*, 29.8.2008, p. 27 e Cavestri L. “Ordini, la riforma si moltiplica”, *Il Sole - 24 Ore*, 30.8.2008, p. 29.

nali interdisciplinari operato dall'art. 2 co. 1 lett. c) del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006¹⁰.

3 ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA EX L. 1815/39

La disciplina giuridica sugli studi associati è contenuta nell'art. 1 della L. 1815/39, il quale impone – accanto alla dizione “studio associato” – la specificazione del nome e cognome con i relativi titoli professionali dei singoli associati.

Secondo un primo orientamento, l'esercizio in forma associata della professione è stato qualificato quale contratto associativo con rilevanza meramente interna¹¹ e quale contratto associativo con rilevanza esterna, cui si sovrappone il principio della personalità della prestazione¹².

Ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Lo studio risulta così dotato di una certa soggettività giuridica, in quanto nei rapporti con i terzi si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva¹³.

3.1 RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI

Nonostante la controversa qualificazione giuridica dell'associazione tra professionisti, l'elemento della fattispecie in esame in cui è possibile ravvisare un tratto caratterizzante dello studio associato consiste nella possibilità riconosciuta al singolo professionista di porre in essere sia la stipulazione che l'esecuzione del contratto¹⁴.

In merito, la giurisprudenza¹⁵ ha riconosciuto allo studio associato e al professionista membro dell'associazione un potere di rappresentanza reciproco, in base al quale l'associato con cui si conclude il contratto può obbligare tutti gli altri associati all'esecuzione del contratto medesimo, nonché può garantire il cliente

¹⁰ Si rimanda al successivo § 6.

¹¹ Secondo Cass. SS.UU. 13.10.93 n. 10942, in *Le Società*, 1994, p. 195, “l'esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette ed in particolare di quella legale è possibile solo nella forma del c.d. studio associato, ove ad un contratto associativo con rilevanza interna si sovrappone il principio della personalità della prestazione”.

¹² Vedi, Cass. 12.3.87 n. 2555, in *Riv. not.*, 1987, p. 850.

¹³ In tal senso Bauco C., Frezza G., Valente G., *cit.*, p. 44, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

¹⁴ Relativamente al contratto stipulato dalle associazioni tra professionisti, si veda, Fusaro A. “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza”, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, II, p. 88.

¹⁵ Cass. 21.11.79 n. 6065, in *Foro. it. rep.*, 1979, voce “Professioni intellettuali” n. 19, p. 2115 e nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 9.2.81, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, p. 572.

sulla possibilità di adempiere l'obbligazione effettuando la prestazione – vale a dire il pagamento – ad uno qualsiasi degli associati¹⁶.

Lo studio associato si pone all'esterno come un unico centro di imputazione di interessi, cui è destinato il corrispettivo dell'obbligazione assunta, ma la prestazione può essere efficacemente svolta da uno qualsiasi degli associati, in quanto il contratto d'opera intellettuale presenta, in questo specifico caso, due parti:

- il cliente;
- i professionisti riuniti nell'associazione.

Natura giuridica dello studio associato (Cass. 13.4.2007 n. 8853)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.4.2007 n. 8853, ha precisato che gli studi professionali associati, anche se privi di personalità giuridica, rientrano tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici.

Essi sono dotati della capacità di stare in giudizio nella persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza.

I singoli professionisti che lo compongono, inoltre, possono agire in nome e per conto del gruppo anche in assenza di delega scritta, a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi interessati la circostanza che si agisce come mandatari di un soggetto diverso (lo studio professionale).

3.2 ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANZA

Per quel che concerne la disciplina, l'organizzazione e la rappresentanza dello studio, si deve osservare che la maggior parte degli studi associati esistenti ha adottato statuti e forme organizzative improntati alle società di persone.

La L. 1815/39 regola solo alcuni aspetti della disciplina dell'associazione tra professionisti.

In particolare, l'art. 1 impone ai professionisti di utilizzare la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, degli associati.

L'ultimo capoverso della norma, poi, impone la notificazione dell'esercizio associato della professione all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

La normativa sulla “*disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*” null'altro aggiunge sulle modalità concrete in cui si svolge l'esercizio associato della professione.

La pronuncia della Corte d'Appello di Milano 27.5.88

Con riferimento al contratto di associazione tra professionisti, la Corte

¹⁶ Interpretazione, questa, accolta anche da parte della dottrina. Secondo Rescigno M. “Le società di professionisti”, Milano, 1985, p. 67, gli studi associati contrattano come studi con il cliente “(…) e non danno luogo ad una serie di rapporti singoli tra professionista e cliente (...)”.

d'Appello di Milano¹⁷ ha affermato – già prima della caduta del divieto di cui all'art. 2 della L. 1815/39 – due importanti principi.

In primo luogo il giudice di merito ha concesso la possibilità di recepire nel contratto di associazione tra professionisti regole proprie delle società su base personale, stante un innegabile rapporto tra studio associato e schema societario delineato dall'art. 2247 c.c.

In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto all'associazione professionale il carattere di autonomo centro di imputazione giuridica costituito dalla volontà comune degli associati.

La pronuncia della Cass. 16.4.91 n. 4032

Con riguardo all'organizzazione interna dello studio associato, la Suprema Corte¹⁸ ha stabilito che relativamente ai rapporti interni intercorrenti tra i professionisti di associazioni impostate su un piano di assoluta pariteticità – nelle quali gli associati si obbligano a prestare collaborazione professionale nelle cause e negli incarichi affidati ai singoli e a ripartirsi spese ed incarichi – possono essere adottate regole pattizie organizzative tipiche dello schema della società di persone, senza per ciò contrastare con alcun divieto espresso dalla legge o qualificare il contratto quale struttura societaria.

Ciò posto, la Cassazione ha ritenuto possibile l'esclusione di uno degli associati sulla base della deliberazione presa da tutti gli altri associati fatta eccezione dell'escludendo, ritenendo ammissibile la sostituzione della disciplina inerente la risoluzione per inadempimento con una disciplina pattizia che non è comunque vietata dalla legge.

Più precisamente, il Supremo Collegio ha stabilito che l'associazione tra professionisti:

- partecipa della natura di contratto associativo atipico regolato dalla volontà delle parti;
- è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.;
- può adottare le regole organizzative dettate per la società semplice, senza per ciò divenire tale, qualora i rapporti tra professionisti e i relativi apporti si basino sulla totale pariteticità, nel regolare i rapporti interni tra associati;
- può prevedere una disciplina pattizia della risoluzione del rapporto contrattuale in seguito ad inadempimento di una o più parti differente da quella codicistica.

3.2.1 Contenuto del contratto associativo

Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto associativo deve indicare in modo chiaro e preciso:

¹⁷ App. Milano 27.5.88, in *Le Società*, 1988, 10, p. 1042.

¹⁸ Cass. 16.4.91 n. 4032, in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2699.

- i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attività, quali denaro, beni, rapporti contrattuali;
- i beni o i rapporti che devono essere restituiti al socio in caso di scioglimento del rapporto;
- la garanzia e i rischi dei conferimenti;
- la ripartizione dei guadagni e delle perdite;
- la restituzione dei beni conferiti in godimento;
- la liquidazione della quota del socio receduto.

Qualora il contratto associativo non disponga alcunché su tali aspetti, troveranno applicazione le disposizioni codicistiche in materia di società personali.

3.2.2 Applicazione analogica delle disposizioni in tema di società semplice

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 19.4.96, stravolge la limitazione posta dall'art. 2 della L. 1815/39¹⁹.

Nella pronuncia, infatti, ampliando le conclusioni cui era pervenuta sino ad allora la giurisprudenza, riconosce allo studio associato l'applicabilità, in via analogica, delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società.

In questo modo, si è giunti a riconoscere allo studio associato i caratteri, la natura, nonché i criteri organizzativi propri della società semplice.

E sempre in tema di qualificazione giuridica, la Cassazione ha riconosciuto alle associazioni professionali soggettività giuridica, configurandole come centri di imputazione giuridica a rilevanza esterna distinte dai loro componenti^{20, 21}.

3.2.3 Amministrazione

Presumibilmente, l'amministrazione dello studio spetterà solamente agli associati e potrà essere esercitata disgiuntivamente dagli stessi.

Vista l'autonomia contrattuale riconosciuta dall'art. 1322 c.c., il contratto associativo potrà prevedere anche un Consiglio di Amministrazione, sebbene sarà necessario precisarne le competenze e gli ambiti operativi. Inoltre, nei grandi studi associati e sempre in virtù del principio *ex art. 1322 c.c.*, sarà consentito prevedere

¹⁹ App. Milano 19.4.96, in *Le Società*, 1996, p. 1283.

²⁰ In questo senso si è espressa Cass. 23.5.97 n. 4628, in *Le Società*, 1997, p. 1144.

²¹ Occorre evidenziare che una più recente sentenza della giurisprudenza di legittimità ha negato il rapporto di reciprocità, peraltro già affermato in varie occasioni, tra studio associato e professionista associato (Cass. 11.9.2000 n. 11922, in *Guida al diritto*, 39, 2000, p. 78). Più precisamente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di escludere che il mandato conferito dal cliente al singolo professionista, in virtù del carattere personale e fiduciario del rapporto tra i due instaurato, possa considerarsi conferito impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.

la presenza di un organo collegiale per l'espressione della volontà degli associati, quale l'assemblea dei soci.

4 STUDI ASSOCIATI COSTITUITI IN FORMA DI SOCIETÀ SEMPLICE

Come osservato in precedenza, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della Legge Bersani, il Tribunale di Milano²² ha consentito l'iscrizione nel registro delle imprese di una società di professionisti costituita in forma di società di persone e in modo specifico nella forma della società semplice, restando garantita, in tal caso, la responsabilità illimitata dei soci.

Sembra, pertanto, possibile recepire – se ed in quanto compatibili con la società di professionisti – le norme del codice civile previste per le società semplici e per le società in nome collettivo (nuovo modello di riferimento della società tra avvocati²³).

4.1 CONTENUTO DEL CONTRATTO SOCIALE

Il codice civile non contiene indicazioni relative al contenuto del contratto sociale della società semplice.

Con l'introduzione della sezione speciale del registro delle imprese, il Regolamento di attuazione ha introdotto (art. 18 co. 4) la regola secondo cui la domanda di iscrizione delle società semplici – sia attraverso il deposito del contratto sia in caso di sottoscrizione di tutti i soci – deve comprendere:

- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società;
- i soci che svolgono la funzione di amministrazione e di rappresentanza della società;
- la sede (principale e secondaria) della società;
- l'oggetto sociale;
- i conferimenti;
- le prestazioni e i soci d'opera;
- la partecipazione agli utili;
- la durata della società.

Rispetto all'art. 2295 c.c., riguardante l'atto costitutivo della società in nome collettivo, possono evidenziarsi le seguenti differenze:

- innanzitutto, l'art. 18 co. 4 del Regolamento attuativo fa riferimento alla residenza anagrafica del socio e non già al domicilio, come previsto dall'art. 2295 c.c.;
- in secondo luogo, è previsto l'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soci e del codice fiscale della società.

²² Così, Trib. Milano 5.6.99, *cit.*

²³ Si veda il successivo § 5.

Per il resto, le due norme contengono eguali enunciati normativi.

Nel caso delle società di professionisti, organizzate secondo il tipo della società semplice e della società in nome collettivo, il contenuto del contratto sociale impone ulteriori specificazioni.

Occorre, infatti, tenere in considerazione il disposto dell'art. 1 della L. 1815/39. Ancorché l'ipotesi in esame si riferisca agli studi professionali e non alle società tra professionisti, sembra possibile mutuare la norma anzidetta nel senso della necessità di indicazione del titolo professionale del socio accanto agli altri requisiti (cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica e numero di codice fiscale dei soci).

4.2 CONFERIMENTI

L'art. 2253 c.c., in tema di conferimenti della società semplice, stabilisce che *“il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale”*. Ed ancora, *“se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale”*.

I conferimenti possono essere in denaro, in proprietà di beni in natura, in godimento di beni in natura, di credito e di servizi.

Tale scelta alternativa non è possibile nelle società semplici di professionisti, nelle quali risulta sempre necessario lo svolgimento dell'attività professionale, caratterizzata dalla personalità dell'esecuzione.

Socio d'opera

Il socio professionista può essere configurato quale socio d'opera²⁴.

Tale espressione deve essere interpretata nel significato tecnico civilistico suo proprio; il che implica il richiamo alla norma di cui all'art. 2263 co. 2 c.c., secondo il quale *“la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità”*²⁵.

Il problema che si pone è quello della rilevanza di tali conferimenti ai fini della determinazione del capitale sociale.

Un primo orientamento distingue due tipi di conferimenti:

- i conferimenti di capitale, cioè quelle utilità che concorrono alla formazione del capitale sociale sin dalla data di assunzione dell'incarico;
- i conferimenti di patrimonio, cioè quei conferimenti il cui valore economico è imputato in capo alla società solamente quando sia stato interamente eseguito l'incarico.

²⁴ Sul socio d'opera si veda, per tutti, Minniti G. *“Il socio d'opera nelle società di capitali e nelle società di persone”*, in *Vit. not.*, 1986, p. 1377.

²⁵ La norma è applicabile anche alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice.

Secondo altro orientamento, invece, tutti i conferimenti devono essere imputati a capitale, perché quelli imputati a patrimonio potrebbero determinare un pregiudizio in capo al socio che non ha potuto eseguire – magari per ragioni oggettive – la prestazione sino alla fine e che contemporaneamente non ha potuto usufruire fin dall'inizio dell'imputazione del proprio conferimento a capitale.

Avendo riguardo alle società di professionisti, fra i due orientamenti appare preferibile il secondo.

Si deve precisare che il socio professionista d'opera potrà essere "puro", vale a dire che apporta la propria attività professionale intellettuale, e "spurio", vale a dire che apporta – oltre alla propria attività professionale (non imputata a capitale) – anche altri conferimenti.

La pratica economica vede particolarmente diffuse tali figure di soci d'opera anche nelle società professionali.

In materia di conferimenti diversi dallo svolgimento di attività professionale, sono applicabili, anche per le società tra professionisti, le norme di cui agli artt. 2254, 2255 e 2256 c.c.

4.3 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Avuto riguardo alla forma di organizzazione, potrebbero applicarsi le norme contenute nei capi II, III e IV del libro V del c.c.

Per quel che concerne i tipi sociali della società semplice e della società in nome collettivo, il legislatore ha previsto che – in mancanza di diversa pattuizione – l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

L'atto costitutivo potrà disporre diversamente, prevedendo ad esempio l'amministrazione congiuntiva a più soci (art. 2258 c.c.) o l'amministrazione disgiuntiva ad alcuni di essi (art. 2257 co. 2 c.c.).

Nomina degli amministratori

La legge non si occupa dell'aspetto della nomina degli amministratori: dispone solamente l'amministrazione disgiuntiva, muovendo dal presupposto che il potere di amministrazione sia connaturato nella posizione di socio illimitatamente responsabile. Un cenno alle modalità con cui viene nominato l'amministratore si può rinvenire nell'art. 2259 c.c. a proposito della revoca della facoltà di amministrare, ove si attribuisce una differente rilevanza alla nomina contenuta nell'atto costitutivo rispetto a quella contenuta in un atto separato.

Dunque o l'amministrazione spetterà *ex lege* a ciascun socio illimitatamente responsabile o la nomina dell'amministratore sarà contenuta nell'atto costitutivo, ovvero potrà costituire oggetto di un atto separato.

Revoca degli amministratori

Alle situazioni appena descritte corrispondono altrettante ipotesi di revoca degli amministratori.

Nel primo caso, vale a dire quello in cui l'atto costitutivo nulla preveda in merito all'amministrazione della società, il potere di amministrare non può venir

meno se non a seguito di una modificazione del contratto sociale o a seguito dell'uscita del socio dalla società; la revoca sarà consentita, allora, solo al verificarsi di una giusta causa.

Nel secondo caso, la revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale potrà avvenire solo quando ricorra una giusta causa, in mancanza della quale la revoca non ha effetto. In una simile ipotesi, comportando una modificazione del contratto sociale, la revoca dovrà essere adottata ai sensi dell'art. 2252 c.c., cioè con il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione.

Nel terzo caso, invece, l'amministratore nominato con atto separato può essere revocato secondo le norme sul mandato che consentono la revoca del mandatario in qualsiasi tempo, ma se la revoca avviene senza giusta causa l'amministratore avrà diritto al risarcimento dei danni *ex art. 1725 c.c.*

L'ultimo comma dell'art. 2259 c.c. dispone, inoltre, che la revoca per giusta causa può essere richiesta giudizialmente da ciascun socio. Si riconosce al socio la legittimazione ad agire per la revoca dell'amministratore in tutti i casi, vale a dire sia in caso di amministratore nominato con contratto sociale, sia di amministratore nominato in atto separato, sia di amministrazione deferita a tutti i soci.

Amministrazione disgiuntiva

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun socio amministratore può compiere gli atti di gestione indipendentemente dagli altri senza l'obbligo della preventiva comunicazione agli stessi in relazione all'atto che sta per compiere.

Tale regime, sebbene garantisca efficienza e semplicità nella gestione della società, mal si concilia con l'esigenza di coordinamento tra i vari amministratori. Motivo questo che ha indotto il legislatore a prevedere il diritto di opposizione all'operazione prima che venga compiuta, sulla quale è chiamata a decidere la maggioranza dei soci, calcolata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (art. 2257, ultimo comma, c.c.).

L'opposizione può essere manifestata in qualsiasi forma e si concreta in una dichiarazione diretta all'amministratore che si propone di porre in essere l'atto; una simile dichiarazione non deve essere necessariamente motivata.

Nel caso concreto di società tra professionisti, il diritto di veto sarà disciplinato e limitato agli aspetti strettamente connessi alla gestione dell'attività professionale e non anche a quelli inerenti l'attività più tipicamente burocratica della stessa²⁶.

Amministrazione congiuntiva

Passando all'amministrazione congiuntiva, l'art. 2258 c.c. stabilisce che è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Tuttavia il contratto sociale può disporre che per l'amministra-

²⁶ Ad esempio, il diritto di opposizione potrà esercitarsi in merito all'assunzione di nuovo personale o in relazione all'assunzione di un incarico effettivamente oneroso e pericoloso per il professionista. Mentre sembra improbabile che il diritto di opposizione possa esercitarsi relativamente alle modalità con cui l'incarico viene gestito dal singolo professionista.

zione di per sé considerata o per il compimento di determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza da calcolarsi secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

Sempre in regime di amministrazione congiuntiva la legge non consente al singolo amministratore di compiere atti da solo, salvo il caso in cui ricorra l'urgenza di evitare un danno alla società. L'urgenza di cui all'ultimo comma dell'art. 2258 c.c. va intesa nel senso che il danno non potrebbe essere comunque evitato se esistesse il consenso di tutti gli amministratori.

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli amministratori, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2260 c.c. in base al quale si applicano al caso concreto le regole sul mandato.

Responsabilità

In caso di violazione dei loro obblighi, gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società, tranne quelli che dimostrino di essere esenti da colpa²⁷.

Per quanto interessa l'oggetto della nostra indagine, possiamo rilevare che una responsabilità solidale sia concepibile solo quando l'amministrazione sia esercitata congiuntamente o collegialmente, non anche quando essa spetti disgiuntivamente a tutti i soci.

Occorre tener conto, inoltre, che in regime di amministrazione disgiuntiva ciascun socio amministratore può agire senza informare gli altri. Pertanto la coesistenza della responsabilità solidale degli amministratori *ex* art. 2260 c.c. e il regime di amministrazione disgiuntiva presuppone che ciascun amministratore abbia il dovere di vigilare sull'attività posta in essere dagli altri. In altri termini, in caso di amministrazione disgiunta, affinché il socio non amministratore vada esente da responsabilità sarà necessario che costui provi di non essere stato a conoscenza del fatto dannoso pur avendo usato la normale diligenza ovvero che, pur avendo fatto opposizione preventiva al compimento dell'operazione, la stessa opposizione sia stata respinta.

Conseguentemente, posto che in regime di amministrazione disgiunta ciascun socio amministratore può agire senza informare gli altri, il canone della responsabilità solidale delineato nell'art. 2260 c.c., che si indirizza a tutti i tipi di amministrazione senza alcuna distinzione, postula un dovere di vigilanza a carico di ciascun amministratore rispetto all'attività svolta dagli altri²⁸.

La responsabilità degli amministratori sussiste nei confronti della società, vale a dire riguarda il danno provocato alla collettività dei soci.

Naturalmente potrà sussistere responsabilità anche nei confronti del singolo socio.

²⁷ L'interpretazione della norma da ultimo menzionata appare problematica. In effetti si è voluta estendere alle società di persone una regola dettata esclusivamente per le società di capitali.

²⁸ In questo senso, Cagnasso O. "La società semplice", in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 157.

4.4 UTILI E PERDITE

Qualche considerazione deve essere spesa anche con riguardo alla quota di partecipazione del socio agli utili e alle perdite; essa non deve essere confusa con la quota di partecipazione del socio intesa quale insieme di situazioni giuridiche soggettive attive e passive di cui è titolare il soggetto che acquisisce lo *status* di socio.

Trasferimento delle quote

È noto che il trasferimento delle quote *inter-vivos* implica l'applicabilità dell'art. 2252 c.c. e, dunque, il consenso unanime dei soci, quando il contratto sociale non disponga diversamente.

Il riconoscimento di tale ampia autonomia contrattuale ai soci – i quali astrattamente potrebbero anche stabilire che la quota sia liberamente trasferibile – implica specificazioni per il caso della società personale di professionisti, la quale si caratterizza per la particolare qualifica dei soci (*status* di professionista) e, altresì, per la personalità della prestazione professionale.

La regola della unanimità – o quanto meno della maggioranza – sarà dunque necessaria per la tutela degli interessi accennati. L'ingresso di un nuovo socio professionista rappresenterà una valutazione che gli altri soci professionisti dovranno effettuare almeno a maggioranza.

Dovrà, pertanto, essere esclusa una clausola che prevede la libera trasferibilità della quota sociale.

4.5 RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Notevolmente complesso sembra essere l'aspetto della responsabilità della società di professionisti e dei soci per le obbligazioni assunte²⁹.

Se, come ipotizzato, la società tra professionisti adotta lo schema tipico delle società personali – in particolare quello della società semplice e quello della società in nome collettivo – troveranno applicazione le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 2267 e 2291 c.c.

Più precisamente, nella società semplice e nella società in nome collettivo risponde delle obbligazioni sociali innanzitutto la società col proprio patrimonio.

²⁹ Relativamente al problema della responsabilità della società personale e dei soci: Buonocore V., Castellano G., Costi R. "Casi e materiali di diritto commerciale: Società di persone", Milano, 1978, p. 634; Bussoletti M. "Società semplice", in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, p. 908; Costi R., Di Chio G. "Società in generale. Società di persone, Associazione in partecipazione", in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale* fondata da Bigiavi W., Torino, 1980; Cottino G. "Diritto commerciale", I, 2, Padova, 1994, p. 150 ss.; Denozza F. "Responsabilità dei soci e rischio d'impresa nelle società personali", 1973; Ferri G. "Le società", in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, Torino, 1985, p. 172; ss; Galgano F. "Società semplice", in *Digesto discipline privatistiche*, sezione commerciale, XIV, Torino 1997, p. 428 ss.; Ghidini M. "Società personali", Padova, 1972, p. 248 ss.; Maggiolo M. "Obbligazioni sociali, responsabilità del socio e solidarietà", in *Riv. dir. comm.*, 1990, I, p. 337 ss.

Nella società semplice rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, anche gli altri soci (art. 2267 co. 1 c.c.). Tale patto è opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza con mezzi idonei, altrimenti la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà sono opponibili solo a quanti ne hanno avuto conoscenza (art. 2267 co. 2 c.c.).

Nella società in nome collettivo, invece, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e qualsiasi patto contrario non produce effetti nei confronti dei terzi (art. 2291 co. 2 c.c.).

Beneficio di escussione in favore dei soci

All'interno degli schemi tipici delle società di persone vige la separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci. Il codice prevede, infatti, il beneficio d'escussione in favore dei soci.

I soci sono responsabili solo in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono – sia nelle società semplici che nelle società in nome collettivo – del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (artt. 2268 e 2304 c.c.) che impone ai creditori sociali di aggredire il patrimonio della società prima di quello personale dei soci.

Il beneficio di preventiva escussione si atteggia in modo differente rispetto ai due tipi sociali.

Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile su cui ricadrà l'onere di invocare il beneficio della preventiva escussione indicando i beni sui quali il creditore potrà agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.)³⁰.

Nella società in nome collettivo il beneficio di escussione opera automaticamente. L'art. 2304 c.c. prevede, infatti, che *"i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale"*.

Pertanto, il creditore dovrà preventivamente escutere il patrimonio sociale e potrà agire contro il patrimonio del singolo socio solo dopo aver esperito inutilmente l'azione esecutiva sul patrimonio sociale. Il socio che avrà pagato potrà a sua volta esercitare l'azione di regresso:

- in primo luogo contro la società per l'ammontare dell'intero debito;
- in secondo luogo contro gli altri soci secondo la misura di ciascuno di essi nelle perdite.

Responsabilità professionale

Fatte queste considerazioni, maggiori problemi sorgono circa la responsabilità professionale *ex art. 2236 c.c.* del singolo professionista socio.

³⁰ Il beneficio di escussione opera in questo caso in via del tutto eccezionale in quanto spetterà al socio invocarlo e provare che nel patrimonio sociale esistano beni sufficienti e facilmente aggredibili.

Ci pare possibile sostenere che le obbligazioni *ex contractu* rientrino nel novero delle obbligazioni sociali; sostenere, infatti, che anche in caso di società tra professionisti permanga in capo al socio che ha effettuato la prestazione la responsabilità professionale di cui all'art. 2236 c.c., equivarrebbe a disconoscere l'esistenza della struttura societaria.

Dunque, la responsabilità principale rimane in capo alla società in via diretta, mentre la responsabilità dei soci è sussidiaria. La responsabilità dei soci, inoltre, è anche solidale e non limitata al singolo professionista che ha effettuato la prestazione.

4.6 SCIoglIMENTO

Da ultimo, sembra opportuno verificare la piena applicazione della disciplina giuridica relativa allo scioglimento della società di persone e del rapporto societario limitatamente ad un socio; nelle società tra professionisti, infatti, il carattere personale della prestazione e le capacità del professionista rappresentano elementi essenziali dell'intera vicenda societaria³¹.

4.6.1 Scioglimento del rapporto limitatamente a un socio

Il principio fondamentale che permea lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio è quello della continuazione e della conservazione dell'ente³²; la disciplina giuridica relativa allo scioglimento del contratto plurilaterale trova, infatti, in materia di società di persone, una deroga a vantaggio della conservazione dei valori produttivi già costituiti.

In tal senso, il venir meno di uno o più soci – pur determinando la necessaria ridefinizione dei rapporti patrimoniali – non comporta lo scioglimento della società, rimettendo, la norma, tale decisione alla volontà dei soci superstiti³³.

Nell'ambito di una società professionale tale norma potrebbe non trovare piena applicazione, ovvero potrebbe subire deroghe statutarie, dal momento che le capacità professionali dei soci, i requisiti di onorabilità ed eticità degli stessi rappresentano valori e requisiti non propriamente fungibili. In tal caso i soci superstiti potrebbero ricostituire la compagine entro sei mesi con altri professionisti di comprovata professionalità ovvero provvedere allo scioglimento.

³¹ Per un'ampia disamina sul carattere personale della prestazione del professionista cfr. Giacobbe G., voce: "Professioni intellettuali", in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987, p. 1165 ss.

³² Sul punto, vedi diffusamente Campobasso G.F. "Diritto commerciale", 2, *Diritto delle società*, Torino, 2002, p. 117 ss., il quale sottolinea come "il venir meno di uno o più soci non determina in alcun caso lo scioglimento della società", salva la decisione in tal senso dei soci superstiti, comportando esclusivamente la ridefinizione dei rapporti patrimoniali con riferimento alla liquidazione della quota sociale. Cfr. anche Cottino G. "Diritto commerciale", vol. I, tomo II, Padova, 1994, p. 239 ss.

³³ Infatti, l'art. 2272 n. 4 c.c. accorda, ai soci superstiti, sei mesi di tempo per ricostituire la pluralità di soci, scaduti inefficacemente i quali la società si scioglierà.

Quanto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questo si ha nei casi di morte, recesso ed esclusione³⁴.

Morte del socio

Nelle società di persone, in caso di morte di uno dei soci (art. 2284 c.c.), salva contraria disposizione del contratto sociale, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Tale norma – letta in combinato disposto con l'art. 2289 c.c. in riferimento alla liquidazione della quota del socio uscente – ammette tre possibili soluzioni applicative:

- liquidazione della quota del socio defunto e continuazione del rapporto fra i soci superstiti;
- liquidazione della quota del socio defunto e scioglimento della società;
- continuazione del rapporto societario con gli eredi del socio defunto.

In materia di società di professionisti, la possibilità di continuazione del rapporto societario con gli eredi trova comunque talune limitazioni, dal momento che l'ingresso del nuovo socio è subordinata alla presenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità propri del tipo di attività svolta.

Il contratto sociale potrà allora contenere specificazioni o limitazioni in tal senso.

In ordine alla liquidazione della quota spettante al socio, ai sensi dell'art. 2289 co. 1 c.c., il socio o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, con la conseguente impossibilità per il socio o gli eredi di pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, ovvero in godimento, fino allo scioglimento della società, salva diversa pattuizione.

Il valore della quota deve essere determinato *ex art.* 2289 co. 2 c.c. in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento, tenendo in considerazione le operazioni in corso.

Recesso del socio

In base all'art. 2285 c.c., il recesso del socio (ovvero lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio) dalla società contratta a tempo determinato o per tutta la vita dei soci deve essere comunicato agli altri con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio può altresì recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

³⁴ Si veda, in generale, Weigmann R. "Il procedimento di esclusione del socio nelle società di persone: profili di incostituzionalità", in *Giur. comm.*, 1996, I, p. 539 ss. Ampi riferimenti in Cagnasso O. "La società semplice", in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Sacco R., Torino, 1998, p. 201 ss. e in Galgano F. "Società in genere, società di persone", in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, XXVIII, Milano, 1982, p. 321 ss.

In tale ambito, anche per le società di professionisti, valgono i principi elaborati dalla giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda la giusta causa di recesso.

Esclusione del socio

L'esclusione di un socio contemplata negli artt. 2286 ss. c.c. può essere di diritto o facoltativa³⁵.

L'esclusione di diritto riguarda l'ipotesi di fallimento del socio e quella di un socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.

L'esclusione facoltativa si ha:

- per gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto sociale;
- per interdizione e inabilitazione del socio;
- per i casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio.

Il successivo art. 2287 c.c. regola il procedimento di esclusione del socio. Le norme potranno trovare applicazione anche per le società personali di professionisti.

4.6.2 Scioglimento della società

In base all'art. 2272 c.c., sono cause di scioglimento della società:

- il decorso del termine;
- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- la volontà di tutti i soci;
- la mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è riconosciuta;
- le altre cause previste dal contratto sociale.

Sono cause di scioglimento della società in nome collettivo:

- il fallimento;
- la liquidazione coatta amministrativa della società.

Occorre precisare che i casi di scioglimento delle società personali di professionisti seguiranno le sole regole analizzate per le società semplici, non potendo le società di professionisti fallire ovvero essere sottoposte al procedimento di liquidazione coatta amministrativa³⁶.

5 SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Il DLgs. 2.2.2001 n. 96 – di attuazione della direttiva 98/5/CE³⁷ – ha intro-

³⁵ Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione delle quote sociali, si rimanda a quanto argomentato a proposito della morte del socio.

³⁶ Si rammenta, infatti, che tali società non svolgono attività di tipo commerciale.

³⁷ La direttiva è volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professionale.

dotto la possibilità di svolgere la professione forense in forma associata secondo il tipo della società tra avvocati, appositamente creata.

5.1 FATTISPECIE E OGGETTO SOCIALE

L'art. 16 del DLgs. 96/2001 stabilisce che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti (denominata, nel seguito, società tra avvocati).

Il secondo comma della citata disposizione prevede che la società tra avvocati è regolata secondo quanto previsto nel DLgs. 96/2001 e, ove non diversamente disposto, dalle norme relative alla società in nome collettivo, di cui al capo III del titolo V del libro V del c.c.³⁸.

La società di avvocati è tenuta all'iscrizione in una sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese; l'iscrizione in oggetto ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

In riferimento a quest'ultimo aspetto, visto che la società non è tenuta all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese e che la pubblicità della detta iscrizione non è pubblicità dichiarativa, parte della dottrina ha rilevato che la società tra avvocati appare regolata secondo la disciplina prevista per la società semplice piuttosto che secondo quella dettata per la snc, trattandosi, nel caso di specie, di società irregolare *ex art. 2297 c.c.*³⁹.

Adozione dello schema tipico della snc

Ci si è interrogati sulle ragioni che hanno mosso il legislatore ad optare per l'adozione dello schema tipico della snc e non di quello della società semplice.

La risposta all'interrogativo è rintracciabile nelle maggiori garanzie che il tipo sociale della snc offre sia sul piano della disciplina dei profili patrimoniali sia sul piano della tutela degli interessi dei creditori.

³⁸ Sulle società tra avvocati si vedano tra gli altri: Cagnasso O. "La disciplina residuale del modello società tra avvocati", in *Le Società*, 2001, 10, p. 1180; AA.VV. "Le società di avvocati", Torino, 2002; Montalenti P. "La società tra avvocati", *Le Società*, 10, 2001, p. 1169; Abriani N. "Sulla (im)possibilità di una trasformazione di studi professionali in società tra avvocati", in *Le Società*, 2001, 10, p. 1189; Buonocore V. "Alcuni brevi commenti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 in tema di società di avvocati", in *Giur. comm.*, 2001, p. 282 ss; Capo G. "Alcuni brevi commenti al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in tema di società di avvocati", in *Giur. comm.*, 2001, p. 283 ss.; Codazzi E. "Alcuni brevi commenti al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in tema di società avvocati", in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 305 ss; Danovi R. "Senza soci di capitale e con la consulenza alle «stp» il passo giusto verso l'integrazione dei mercati", in *Guida al diritto*, 2001, 15, p. 59; Di Caro A. "Il modello della stp: tappa o punto di arrivo delle società tra professionisti?", in *Le società*, 2001, 10, p. 1161; Fezza F. "Alcuni brevi commenti al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96", in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 293 ss; Minervini E. "La società tra avvocati (stp) nel D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96", in *Le Società*, 9, 2001, p. 1029; Stella Richter jr. M. "Società tra avvocati: prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità", in *Foro it.*, 2001, p. 332 ss.

³⁹ Montalenti P., *cit.*, p. 1174; *contra*, Stella Richter jr. M., *cit.*, p. 333.

Ma si potrebbe altresì ritenere che una simile scelta sia stata frutto della considerazione che l'attività effettivamente svolta dalla società di avvocati partecipa della natura di attività commerciale di cui al n. 1 dell'art. 2195 c.c., in quanto fornitrice di servizi a terzi. In virtù di una simile argomentazione, l'unico schema applicabile alla società tra avvocati sarebbe stato quello della snc⁴⁰.

Restano in vigore le disposizioni della L. 1815/39 relative alla costituzione di associazioni tra professionisti.

Peculiarità del modello della società tra avvocati

In primo luogo va rilevato che il legislatore ha introdotto un modello societario che – come si evince dalla relazione governativa al DLgs. 96/2001 – rappresenta un *quid novi* rispetto alla società in nome collettivo, in considerazione della peculiarità dell'oggetto sociale e degli interessi da tutelare⁴¹.

Il rinvio alle norme della snc, infatti, concerne alcuni aspetti tipici non disciplinati nel decreto in esame, quali ad esempio, la disciplina dei conferimenti, l'organizzazione della società, il funzionamento degli organi, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.

In secondo luogo, il rinvio operato alle norme dettate in materia di snc non autorizza a qualificare la società tra avvocati come una società commerciale, sia perché le disposizioni proprie di questo tipo sociale verranno usate solo in via residuale, sia perché la società tra avvocati non è soggetta a fallimento.

In terzo luogo, si può sostenere che la società tra avvocati è società ad oggetto esclusivo (vale a dire con oggetto limitato all'attività di rappresentanza, difesa giudiziale, assistenza) facente parte del più ampio *genus* della società tra professionisti, cui fa menzione lo stesso DLgs. 96/2001.

Oggetto della società tra avvocati

Ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DLgs. 96/2001, la società ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci⁴².

⁴⁰ In questo senso Capo G., *cit.*, p. 290; Buonocore V., *cit.*, p. 302, che pur riconoscendo alla società professionale la natura di impresa, in virtù dell'iscrizione nel registro delle imprese, evidenzia che essa, pur avendo ad oggetto ontologicamente un'attività di produzione di servizi, non viene considerata impresa commerciale nel DLgs. 96/2001, che ne esclude la sottoposizione a fallimento.

⁴¹ La scelta del legislatore si è orientata per la creazione di un modello societario su base personale, in armonia con il parere espresso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 11.5.98, secondo il quale l'esercizio collettivo delle professioni protette è possibile soltanto secondo uno dei tipi societari su base personale, sull'assunto che l'art. 33 co. 5 Cost. presuppone che l'esercizio delle professioni protette venga effettuato da quanti abbiano superato il prescritto esame di Stato (questi ultimi identificabili solamente nelle persone fisiche).

Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, un diverso regime di responsabilità tra il singolo professionista, che è illimitatamente responsabile nei confronti del cliente, e una società professionale, che comporti la responsabilità dei professionisti nei limiti dei contributi apportati, violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

⁴² Essendo stato limitato l'oggetto sociale all'esercizio in comune della professione dei propri soci,

Il riferimento generico all'esercizio in comune della professione induce a non escludere la possibilità che la società tra avvocati possa compiere attività diverse, seppure strumentali, dall'esercizio della professione. Una simile interpretazione consentirebbe di coordinare il disposto dell'art. 17 co. 2 con il comma 1 dell'art. 16, ove è previsto che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune solo secondo il tipo della s.t.p., "denominata di seguito società tra avvocati".

Dal combinato disposto delle due disposizioni si può argomentare che:

- l'attività forense giudiziale può essere esercitata facendo ricorso solamente al tipo sociale ivi indicato (art. 16);
- l'oggetto sociale della società tra avvocati può non essere limitato all'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio, ma comprendere tutte quelle attività che risultino strumentali all'esercizio della professione forense (art. 17).

La società può, inoltre, rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo (art. 17 co. 2).

Tale previsione sembra distinguere tra particolari atti (acquisto di beni e diritti) volti a facilitare l'esercizio della professione e attività dirette all'esercizio della medesima⁴³.

Ciò posto, potrebbero annoverarsi tra i primi gli acquisti di beni strettamente necessari all'esercizio della professione, quali, ad esempio, l'acquisto di libri, *computer*, arredamento o la conclusione di contratti di lavoro subordinato per i dipendenti dello studio. Diversamente potrebbero rappresentare attività dirette all'esercizio della professione, e per questo motivo essere strumentali all'attività professionale principale, quelle che solitamente vengono compiute nell'esercizio della professione in relazione a un particolare aspetto trattato, quale ad esempio l'attività investigativa svolta dal penalista.

Iscrizione della s.t.p. in una sezione speciale dell'albo degli avvocati

L'art. 16 co. 4 e l'art. 17 co. 1 del DLgs. 96/2001 disciplinano l'iscrizione della società in una sezione speciale dell'albo degli avvocati, prevedendo che la medesima si costituisca con atto pubblico o scrittura privata autenticata con sottoscrizione dei contraenti.

5.2 RAGIONE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del DLgs. 96/2001, la ragione sociale della società tra

si è ravvisato nella disposizione in commento una norma di chiusura rispetto alla possibilità di creare società interprofessionali. Cfr. Codazzi E., in *Alcuni brevi commenti al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in tema di società di avvocati*, cit., p. 305; Stella Richter jr. M., cit., p. 336. Sul punto si rimanda anche al successivo § 6.

⁴³ Minervini E., cit., p. 1029; Montalenti P. "La società tra avvocati", cit., p. 1169.

avvocati è costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dall'indicazione "e altri"; si stabilisce, inoltre, e che la ragione sociale deve contenere l'indicazione di società tra professionisti, abbreviata in s.t.p.⁴⁴.

Una simile struttura della ragione sociale garantisce al cliente la massima trasparenza di informazioni, visto che costui potrà identificare, attraverso la ragione sociale, non solo il tipo di società, ma anche i professionisti che ne fanno parte.

Soci cessati o receduti

L'art. 18 co. 2 dispone, inoltre, che non è consentita l'indicazione nella ragione sociale della società tra avvocati del socio dopo la sua cessazione, salvo diverso accordo tra il socio e la società o i suoi eredi. In tale ultimo caso nella ragione sociale dovrà comparire, accanto al nominativo utilizzato, l'indicazione di "ex socio" o di "socio fondatore", purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio⁴⁵.

Si deve notare che nella norma non viene adoperata alcuna distinzione tra socio receduto, escluso o defunto, a differenza di quanto disposto dall'art. 2292 co. 2 c.c. per la snc, ove si consente la conservazione nella ragione sociale del nome del socio defunto o receduto ma non di quello escluso⁴⁶.

Utilizzo del nome di un socio defunto (Cass. 23.1.2007 n. 1476)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 23.1.2007 n. 1476, ha stabilito che gli studi legali possono operare soltanto con l'identità dei soci viventi ed attivi nell'associazione professionale. L'uso del cognome di un professionista defunto, infatti, non risponde ai necessari requisiti di trasparenza, evocando, nei potenziali clienti, la figura di un soggetto non più in vita.

Irrilevante, da questo punto di vista, risulta essere l'art. 17 del Codice deontologico forense che consente l'indicazione di un avvocato defunto previo consenso degli eredi. Il Codice deontologico, infatti, al di fuori dell'ambito disciplinare, non è assimilabile ad una fonte di diritto e non può derogare o integrare norme di legge.

5.3 AMMINISTRAZIONE, INCARICO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

L'art. 23 del DLgs. 96/2001 disciplina il regime di amministrazione della

⁴⁴ In tal modo, viene riconfermata la natura della società tra avvocati come *species* del più ampio *genus* della società tra professionisti.

⁴⁵ Per un'attenta ricostruzione delle problematiche relative alla conservazione del nome del socio defunto o receduto nella denominazione di studi professionali associati, si veda, tra gli altri, Zaccarelli G. "Il «nome» delle associazioni professionali", in *Contratto e impresa*, 1997, p. 1212 ss.

⁴⁶ La previsione è improntata ad un'esigenza di tutela dei consumatori senza recare pregiudizio al "valore di quegli elementi organizzativi e di professionalità apportati dall'ex socio e di cui la società continua a valersi" (così espressamente la Relazione governativa al DLgs. 96/2001).

società tra avvocati. L'amministrazione della società spetta ai soci e non può essere affidata a terzi; salvo diversa pattuizione, il regime prescelto sarà quello dell'amministrazione disgiuntiva in capo a tutti i soci⁴⁷.

Occorre evidenziare che all'interno della società tra professionisti va tenuta distinta:

- la tipica attività gestionale, che concernerebbe l'aspetto più propriamente organizzativo del rapporto sociale (es.: tenuta della contabilità, redazione dei bilanci, organizzazione del personale dipendente, ecc.);
- l'espletamento dell'incarico professionale che viene gestito esclusivamente dal professionista o dai professionisti cui è affidato.

La disposizione in commento appare dunque destinata esclusivamente a regolare l'attività amministrativa *strictu sensu* della società tra avvocati.

Conferimento e assunzione dell'incarico

Ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 96/2001, l'incarico professionale viene conferito alla società tra avvocati – e non ai suoi soci – sebbene possa essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Viene, in tal modo, effettuata una netta separazione tra momento in cui l'incarico è conferito e momento in cui l'incarico viene eseguito e si stabilisce una netta distinzione tra chi viene investito dell'incarico (la società tra avvocati) e chi è tenuto ad eseguirlo (il socio o i soci prescelti).

Di conseguenza, l'attività – benché esercitata in comune – continua a mantenere la peculiare caratteristica della personalità⁴⁸; infatti:

- l'incarico deve essere affidato comunque ad un socio avvocato o a più soci avvocati, scelti dal cliente, ovvero dalla società (art. 24 co. 2 e 3);
- accanto ai soci viene indicato un nuovo soggetto affidatario dell'incarico (la s.t.p.) e per ciò responsabile (art. 26 co. 2).

Compensi

Ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 96/2001, i compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società. Se la prestazione è svolta da più soci trova applicazione il compenso spettante a un solo professionista, salvo diversa pattuizione espressa con clausola approvata per iscritto dal cliente.

⁴⁷ Un simile criterio, come è dato leggere nella Relazione governativa, risponde all'esigenza di responsabilizzare i soci alla gestione della società, escludendo la possibilità che terzi estranei vengano in possesso di informazioni riservate attinenti alla società medesima, la cui diffusione e il cui utilizzo possano arrecare pregiudizio alla società.

⁴⁸ Così Montalenti P. "La società tra avvocati", *cit.*, p. 1178. Altra parte della dottrina ha, invece, osservato che la disposizione in commento rappresenta un primo momento verso il superamento dell'antica concezione della personalità della prestazione (Colavitti G. "Concorrenza, società e consulenza: le libertà che cambiano la professione", in *Diritto e giustizia*, 13, 2001, p. 49; Minervini E., *cit.*, p. 1038).

La norma in esame non prevede alcunché per l'ipotesi in cui la prestazione sia svolta:

- da un avvocato socio della s.t.p. e da un avvocato che, seppur interno alla società medesima, non rivesta la qualità di socio;
- ovvero per il caso in cui la prestazione sia resa da un socio e da un avvocato esterno alla società.

Mentre nel primo caso sembra potersi ammettere l'applicazione dell'art. 25 (relativamente ai compensi di più professionisti), nel secondo caso l'applicazione analogica della citata disposizione appare quanto meno dubbia⁴⁹.

Liquidazione della società tra avvocati

A differenza di quanto previsto in materia di amministrazione, l'art. 20 co. 3 del DLgs. 96/2001 prevede che nel caso in cui venga pronunciata la nullità o l'annullamento della società tra avvocati si proceda allo scioglimento della società con nomina dei liquidatori, in persona dei soci o di terzi purché "*professionisti esercenti con il titolo di avvocato*"⁵⁰.

5.4 NATURA DEI CONFERIMENTI DEI SOCI

Qualche considerazione deve essere spesa anche con riguardo alla natura del conferimento dei soci.

Visto l'oggetto speciale della società e la circostanza che l'incarico professionale viene affidato direttamente alla società e non al professionista socio, e vista, inoltre, la qualificazione dei compensi dei soci come crediti della società, si ritiene che quello del socio avvocato sia un conferimento d'opera⁵¹.

Si deve notare, infatti, che la società tra avvocati è stata pensata esclusivamente come società di persone in cui l'elemento personalistico prevale su quello capitalistico.

6 SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARI

L'art. 2 co. 1 lett. c) del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006 consente di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti⁵².

⁴⁹ In tal senso, Minervini E., *cit.*, p. 1040.

⁵⁰ Dalla disposizione si evince, dunque, che liquidatori della società tra avvocati possono essere solamente professionisti avvocati, ancorché non soci, che esercitano effettivamente la professione. In questo senso, Minervini E., *cit.*

⁵¹ In questo senso, Montalenti P., *cit.*, p. 1176; Minervini E., *cit.*, p. 1034, il quale giunge a concludere che i soci avvocati possono, "*ma non debbono*", essere soci d'opera ai sensi dell'art. 2295 c.c.

⁵² L'intento perseguito è quello di creare studi italiani più competitivi a livello internazionale ed aumentare, a beneficio dell'utente, l'offerta dei servizi integrati. Così la sintesi del provvedimento normativo, pubblicata su *Il Sole - 24 Ore*, 1.7.2006, p. 26.

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo⁵³;
- il medesimo professionista non deve partecipare a più di una società;
- la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità⁵⁴.

6.1 SOCIETÀ DI PERSONE E ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

La fornitura di servizi interdisciplinari, come evidenziato, è riservata a società di persone o ad associazioni tra professionisti.

La norma non sembra presentare novità con riguardo alle associazioni professionali; risulta, infatti, lecita, nonché diffusa, l'istituzione di associazioni professionali tra diverse categorie professionali (ad esempio, tra avvocati e dottori commercialisti) sulla base dell'art. 1 della L. 1815/39.

Diversa è la situazione che si presenta con riguardo alle società di persone, in seguito alla già richiamata abrogazione del divieto di esercizio della libera professione in forma societaria. Nonostante la mancata emanazione del regolamento di attuazione, un espresso riconoscimento si è avuto dapprima per gli ingegneri (art. 17 della L. 109/94) e successivamente per gli avvocati (DLgs. 96/2001)⁵⁵.

Un incentivo alla creazione di società di persone tra professionisti potrebbe ora derivare proprio dal riconoscimento della possibilità di fornire, tramite esse, servizi professionali interdisciplinari.

Necessità di un regolamento attuativo

La circolare del Consiglio Nazionale Forense 4.9.2006 n. 22-C/2006 (§ 8) evidenzia come l'art. 2 del DL 223/2006, in relazione all'esercizio di attività professionali in forma societaria, non innovi in alcun modo la disciplina recata dall'art. 24 della L. 266/97 (abrogativo dell'art. 2 della L. 1815/39, di cui si è già detto).

Esso, inoltre, non supererebbe l'esigenza di un regolamento di attuazione che individui i requisiti e il contenuto della disciplina delle società professionali

⁵³ *"Il limite di esclusività stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l'associazione possa esercitare solo nell'ambito di un singolo settore di attività professionale, ma piuttosto nel senso che la società o l'associazione non possa esercitare un'attività diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi professionali. L'attività può ricomprendere l'intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano alla società"* (circolare del Consiglio Nazionale Forense 4.9.2006 n. 22-C/2006, § 8).

⁵⁴ Cfr. Dominelli C. "Professionisti senza tariffa minima", *Il Sole - 24 Ore*, 1.7.2006, p. 4 e Marino I. "Professioni, c'è la liberalizzazione", *Italia Oggi*, 1.7.2006, p. 35.

⁵⁵ Cfr. l'art. 16 del DLgs. 96/2001. Sul tema si vedano: Busani A. "Porte aperte alle società multidisciplinari", *Il Sole - 24 Ore*, 11.7.2006, *Gli speciali di Norme e Tributi*, p. 105 e De Vivo A. "Ordini professionali: cadono i divieti su tariffe, pubblicità e interdisciplinarietà", *Guida Normativa*, 29, 2006, p. 131.

multidisciplinari, posto che l'art. 24 co. 2 della L. 266/97 risulta ancora in vigore. Anzi, la nuova normativa presenterebbe un'apparente portata abrogativa del divieto di esercizio di attività professionali in forma societaria più restrittiva, "in quanto ammette società professionali multidisciplinari costituite soltanto nella forma delle società di persone"⁵⁶.

Rapporti con le società tra avvocati

A giudizio del Consiglio Nazionale Forense (circ. 4.9.2006 n. 22-C/2006, § 8), l'art. 16 co. 1 del DLgs. 96/2001 sembra porsi quale norma speciale, escludendo che l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma societaria diversa da quella della società tra avvocati⁵⁷.

6.2 SOCI DI CAPITALE

Qualche incertezza si presenta in ordine alla legittimazione della presenza nelle società interdisciplinari di soci non professionisti, apportatori di solo capitale⁵⁸.

La lettera della norma, riferendosi a "società di persone" o associazioni "tra professionisti", sembra deporre nel senso del divieto di partecipazione da parte di soci di "capitale"⁵⁹. Questa soluzione troverebbe conferma anche nell'art. 2232 c.c., "che impone al prestatore d'opera di eseguire personalmente l'incarico (in tal senso, Tar Lazio, sez. III, 19/5/2000, n. 4107). Il principio della personalità della prestazione, posto a presidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, esclude che, in difetto di un'espressa e diversa previsione normativa

⁵⁶ Circolare del 4.9.2006 CNF n. 22-C/2006 (§ 8).

⁵⁷ "Se così fosse, l'art. 2 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe derogare la disciplina speciale e avrebbe il solo effetto di consentire l'esercizio, in forma di società, multidisciplinare della sola attività di consulenza".

⁵⁸ Sul tema, Danovi R. "Le proposte per non cedere sui principi", *Guida al Diritto*, 29, 2006, p. 87, sottolinea l'importanza di non rimettere in discussione, con la nuova disciplina, "il principio per cui non possono far parte di queste società i soci di capitale (almeno per le società in cui siano previsti anche servizi legali) ... Che poi, per le (sole) associazioni professionali che hanno a oggetto prestazioni di carattere tecnico (quelle degli ingegneri, ad esempio, e altre) siano convenienti anche i soci di capitale, ciò può essere lasciato alla determinazione dei rispetti Consigli nazionali ...".

⁵⁹ Cfr. Busani A. "Porte aperte alle società multidisciplinari", *Il Sole - 24 Ore*, 11.7.2006, Gli speciali di *Norme e Tributi*, p. 105, il quale, peraltro, in "In studio l'opzione società", *Il Sole - 24 Ore*, 15.8.2006, p. 21, sottolinea come la norma non escluda espressamente la presenza di soci non professionisti. *Contra*: Parigi P. "Le società multidisciplinari aprono la porta al futuro", *Il Sole - 24 Ore*, 24.7.2006, p. 29, che, dopo aver segnalato la scarsa diffusione delle società tra avvocati, osserva: "Ora, con l'apertura interdisciplinare, qualcosa, probabilmente, cambierà. L'ingresso di soci non avvocati e la gestione dei diversi assetti delle quote, infatti, oltre che aprire all'ingresso di soci di capitale negli studi, consentirebbe, soprattutto ai giovani, di accedere alla professione con la collaborazione di altri che volessero investire sulle loro capacità, pur non contando su propri capitali nella fase di start-up".

l'incarico professionale possa essere conferito direttamente alla società professionale, ma non esclude l'imputazione del compenso alla stessa"⁶⁰.

6.3 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI INCOMPATIBILI

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 223/2006, le abrogazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che vietano la fornitura di servizi interdisciplinari sono operative dal 4.7.2006 (data di entrata in vigore del DL 223/2006).

Adeguamento delle disposizioni deontologiche e pattizie

Il successivo co. 3, peraltro, ha stabilito che le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni e i divieti abrogati avrebbero dovuto essere adeguate entro l'1.1.2007, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali.

In caso di mancato adeguamento, le norme in contrasto con le nuove indicazioni sono nulle a decorrere dalla medesima data (art. 2 co. 3 del DL 223/2006).

7 REDDITO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETARIA

Ai sensi dell'art. 53 co. 1 del TUIR, è considerato reddito di lavoro autonomo anche quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in forma associata.

Il reddito:

- è determinato in capo all'associazione professionale *ex art. 54 del TUIR*;
- viene imputato ai soci in base al principio di trasparenza (art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR).

7.1 ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA - TIPOLOGIE

In merito alla identificazione delle possibili tipologie di esercizio della professione in forma associata, il disposto normativo sembra fare riferimento alla forma associativa "tipica" dello studio associato di cui all'art. 1 della L. 1815/39, anche costituito in forma di società semplice.

L'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR si limita a precisare che rientrano nella previsione normativa le associazioni senza personalità giuridica agli effetti fiscali (diverse da quelle dell'art. 73 co. 2 del TUIR). Si ritiene, inoltre, che il legislatore non abbia inteso riferirsi:

- alle associazioni in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c. (nota Min. Finanze 31.12.77 n. 8/1250);
- alle mere associazioni interne tra più professionisti ai fini della ripartizione delle spese di gestione dello studio;
- alle ipotesi di collaborazione "limitata all'opera", qualora l'incarico professionale venga assunto, disgiuntamente o congiuntamente, da più professionisti.

⁶⁰ Circolare del Consiglio Nazionale Forense 4.9.2006 n. 22-C/2006 (§ 8).

L'esercizio di arti e professioni in forma societaria, di tipo personale o di capitali, comporta la qualificazione del reddito come reddito d'impresa⁶¹.

7.2 IMPUTAZIONE AI SOCI DEI REDDITI DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Le associazioni costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici:

- i redditi sono imputati ai soci indipendentemente dall'effettiva distribuzione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili;
- le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili può essere redatto (o variato) fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.

Nella stessa proporzione sono ripartite tra i soci anche le ritenute d'acconto subite dall'associazione.

7.3 ACQUISTO DI IMMOBILI STRUMENTALI

La ris. Agenzia delle Entrate 15.2.2008, n. 48 ha precisato che l'acquisto di un immobile strumentale da parte di uno studio associato comporta, ai fini delle imposte dirette:

- la possibilità di dedurre le relative quote di ammortamento (ai sensi dell'art. 54 co. 2 del TUIR), a condizione che l'immobile risulti iscritto nei pubblici registri immobiliari "*a nome dei partecipanti all'associazione*" e sia "*utilizzato come bene strumentale per l'esercizio della professione*";
- l'imponibilità della plusvalenza conseguente ad un'eventuale atto di realizzo (es. cessione) dell'immobile stesso (ai sensi dell'art. 54 co. 1-bis del TUIR), sempre che l'immobile risulti acquistato nel triennio 2007-2009;
- la necessità di iscrivere il bene nel registro dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 19 co. 2 del DPR 600/73 (salva la possibilità di eseguire l'annotazione sul registro IVA acquisti).

Ai fini IVA, invece, l'acquisto in oggetto comporta:

- il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 e ss. del DPR 633/72;
- in caso di cessione intervenuta dopo 10 anni dall'acquisto, l'esclusione della necessità di effettuare la rettifica della detrazione IVA (ex art. 19-bis2 del DPR 633/72).

7.4 PERDITE

Anche le perdite delle associazioni professionali sono deducibili dal reddito complessivo di ciascun socio o associato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del TUIR.

⁶¹ Società di progettazione industriale, di revisione, di mezzi o di servizi, ecc.

7.5 SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Qualche problema si è posto con riguardo alla qualificazione fiscale del reddito della società tra avvocati di cui al DLgs. 96/2001.

In mancanza di regole in materia fiscale dettate dal richiamato decreto legislativo, non era chiaro se il rinvio operato dall'art. 16 co. 2 alle norme codicistiche in materia di società in nome collettivo comportasse "automaticamente" la qualificazione del reddito della società tra avvocati come reddito d'impresa ovvero se rilevasse la natura oggettivamente professionale dell'attività svolta.

Sul punto, la dottrina ha osservato che la disciplina del DLgs. 96/2001 – e il richiamo residuale alle norme della snc – non poteva giustificare la qualificazione del reddito della società tra avvocati come reddito d'impresa, in quanto in contrasto con la natura oggettivamente professionale dell'attività svolta dalla società⁶².

Tale impostazione è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate, con la ris. 28.5.2003 n. 118. Rispondendo ad un'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'art. 11 della L. 27.7.2000 n. 212, l'Agenzia ha chiarito che l'esercizio in forma associata dell'attività di avvocato ai sensi del DLgs. 96/2001 deve essere ricondotto nell'ambito del lavoro autonomo; infatti:

- il modello societario della società tra avvocati risulta del tutto peculiare rispetto allo schema societario, in virtù del rilievo che assume la prestazione professionale dei soci rispetto all'incidenza del capitale;
- il rinvio alle disposizioni della snc "*opera ai soli fini civilistici, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorre dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta*".

Ne consegue che i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR.

I compensi corrisposti alla società tra avvocati sono, inoltre, soggetti a ritenuta d'acconto *ex art.* 25 del DPR 600/73.

7.6 ASSOCIAZIONE MEDICA ESERCENTE LA MEDICINA DI GRUPPO

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 13.12.2007 n. 369, ha illustrato la natura

⁶² In tal senso, Schiavolin R. "Prime riflessioni sul trattamento della «neonata» società tra avvocati ai fini delle imposte sui redditi", *Rivista diritto tributario*, 2001, p. 1014-1015 e 1020. Nello stesso senso Ferlazzo Natoli L. "Il regime fiscale delle società tra avvocati alla luce del D.LGS. 2/2/2001, N. 96", *Bollettino tributario*, 2001, p. 1525. Si veda anche Donella D. "Società tra avvocati: previdenza e fisco", *La Previdenza Forense*, 2001, p. 164; Brignolo G. "I profili fiscali", *Le Società*, 2001, p. 1186; Busani A. "Società «minima» agli avvocati", *Il Sole - 24 Ore*, 4.2.2001, p. 9; Roscini Vitali F. "La vera svolta dalla cassa alla competenza", *Il Sole - 24 Ore*, 4.2.2001, p. 9; Gheido M.R. "Legali, società al nodo-redditi. La Stp è equiparata per la deontologia al singolo, ma in base al Tuir i proventi sono d'impresa", *Il Sole - 24 Ore*, 10.2.2001, p. 21.

giuridica e la conseguente disciplina fiscale di un'associazione medica esercente l'attività di medicina generale convenzionata nel lavoro di gruppo, come previsto dall'art. 40 co. 3 lett. a) del DPR 270/2000. In via di estrema sintesi, si ricorda che tale provvedimento regola il rapporto di lavoro autonomo che si instaura tra le Aziende sanitarie locali e i medici di medicina generale, individuando, inoltre, i principi a cui i medici di medicina generale devono ispirarsi nel concordare e nel realizzare tra di loro forme di lavoro associativo per l'espletamento dell'attività di assistenza primaria, al fine di migliorare le modalità organizzative del lavoro e di favorire la condivisione funzionale delle strutture di più professionisti.

In particolare, nel caso di specie:

- i compensi erogati dall'Azienda sanitaria locale vengono corrisposti direttamente ai singoli medici e non sono riversati all'associazione;
- l'associazione può acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili ed immobili, servizi, compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, prestare e ricevere servizi, procurarsi mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività, contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento con privati o istituti di credito.

Per quanto sopra, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, lo studio medico in oggetto assume la veste di una società di servizi o di mezzi, nata con lo scopo di mettere a disposizione dei singoli associati strutture e servizi, differenziandosi sia dall'associazione tra professionisti, sia dall'istituto della medicina di gruppo.

Ne deriva che:

- le operazioni fornite dalla società devono essere considerate imponibili ai fini IVA, per cui l'associazione è tenuta a richiedere l'attribuzione della partita IVA;
- al fine di ripartire le spese comuni per il mantenimento e l'organizzazione dello studio medico, l'associazione dovrà emettere fatture imponibili nei confronti degli associati.

7.7 GEIE

Anche la disciplina fiscale del GEIE si fonda sul principio di trasparenza.

I redditi e le perdite del GEIE sono imputati ai partecipanti in proporzione alle quote previste dal contratto (o, in mancanza, in parti uguali), indipendentemente dalla percezione.

Il GEIE è soggetto passivo ai soli fini dell'accertamento. La tassazione ai fini IRPEF o IRES e IRAP si applica in capo a ciascun membro.

8 ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA CON ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

La giurisprudenza della Cassazione⁶³ ha operato una distinzione tra studi associati e società di professionisti, da un lato, e società di mezzi e società di

⁶³ Si vedano, tra le altre, Cass. 14.2.2001 n. 2028 (in Ced Cassazione) e Cass. 13.5.92 n. 5656 in *Giur. Comm.*, 1994, II, 73.

servizi costituite tra professionisti, dall'altro, qualificando queste ultime come società la cui prestazione consiste in servizi che trascendono l'oggetto delle professioni "protette".

E ancora, tra prestazione intellettuale di consulenza, propria del professionista, e attività di organizzazione dei mezzi tecnici posti a servizio dei professionisti e dei terzi.

Le società di servizi offrono sul mercato servizi strumentali o complementari rispetto all'attività professionale vera e propria, mentre le società di mezzi hanno ad oggetto la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentono o facilitano l'esercizio della professione⁶⁴.

8.1 SOCIETÀ DI SERVIZI

Anche il giudice amministrativo⁶⁵ ha di fatto legittimato la libera prestazione di attività "meramente esecutive" e di supporto all'attività professionale, limitandola però all'attività di prestazione di servizi non strettamente professionali, per i quali non sono previste "esclusive"⁶⁶.

Si tratta di servizi che non implicano l'uso di conoscenza e di esperienza tecnico-giuridica che possono essere resi dal personale dello studio professionale direttamente al cliente, senza concreto intervento del professionista^{67, 68}.

⁶⁴ Da un punto di vista fiscale, trovano applicazione le norme degli artt. 6 co. 3 e 73 co. 1 del TUIR, a seconda che si tratti di società di persone (snc o sas) o di società di capitali (srl, spa o società cooperative). I redditi sono considerati in ogni caso d'impresa e determinati in base alla disciplina del reddito d'impresa.

⁶⁵ Parere del Consiglio di Stato 17.5.93 n. 358 (in *Boll. trib.*, 1993, p. 1326). Il parere conferma la sentenza del TAR della Lombardia 17.4.89 n. 159, in materia di revisione da parte della Camera di Commercio di Milano del ruolo dei periti ed esperti tributari.

⁶⁶ Nel caso di specie, in materia contabile e tributaria.

⁶⁷ Il parere del Consiglio di Stato 17.5.93 n. 358 (*cit.*) ha osservato che, in materia di tributi, "per la complessità della materia e per le conseguenze che ne possono derivare al contribuente", l'attività professionale deve essere riservata agli iscritti negli albi professionali. La residua attività "meramente esecutiva o di supporto dell'attività intellettuale" può essere esplicita "liberamente a prescindere dall'inclusione in un apposito elenco degli esperti della camera di commercio"; "la tenuta delle scritture contabili, la relazione e presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto implicano l'esplicazione di funzioni non di carattere essenzialmente pratico, in quanto non consistono nella mera compilazione di stampati, o nella sola riproduzione di semplici notizie anagrafiche o comunque deducibili da dati certi ed obiettivi forniti dal soggetto d'imposta, ma al contrario richiedono un'attività preventiva di individuazione, interpretazione ed applicazione di una normativa quale quella fiscale, complessa, di difficile interpretazione, molto articolata e spesso contraddittoria".

⁶⁸ Sempre con riferimento ai servizi contabili e fiscali, il Tribunale di Milano, con sentenza del 16.5.91, ha rilevato che "l'aggiornamento della contabilità ... non è necessariamente attività professionale, nella parte in cui ha implicato la semplice (ed elementare) immissione di dati forniti dalla cliente negli elaboratori gestiti dalla società mandataria per il fine della materiale tenuta della contabilità. Essa, tuttavia, configura attività riservata ai professionisti nella parte in

I servizi di cui sopra normalmente hanno carattere strumentale o complementare rispetto all'attività professionale vera e propria⁶⁹. Quando tali servizi assumano una rilevanza prevalente nell'ambito dell'attività complessiva dello studio, sembra consigliabile scindere l'attività di servizi dall'attività di consulenza e concentrarla in apposita società a carattere d'impresa.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.4.2007 n. 9237, ha stabilito che deve considerarsi nullo il contratto stipulato da una società di servizi che, oltre all'attività di elaborazione dati, fatturi anche importi per consulenza e assistenza in materia legale e tributaria, prestazioni che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti in Albi professionali.

In particolare, la Suprema Corte, ribadendo un suo precedente orientamento (cfr. Cass. 8.9.99 n. 9507) ha rilevato che la nullità di un contratto per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette (art. 2 della L. 1815/39) si produce per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto consista in una prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica della professione protetta (in modo tale che, contrattualmente, tale prestazione sia imputabile in via diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa facciano capo), senza che assuma rilievo la circostanza che la prestazione sia stata, in concreto, effettuata da un professionista iscritto all'Albo.

Per quanto riguarda la forma societaria, sono da evitare le società di persone per il divieto posto da taluni ordinamenti professionali ai singoli professionisti di esercitare attività d'impresa ed essere soci illimitatamente responsabili. Una società a responsabilità limitata può risultare idonea, specie se si intende nominare amministratori a tempo indeterminato, limitare la trasferibilità delle quote, prevedere prestazioni accessorie per i soci. Tale impostazione può presentare altri vantaggi operativi: la società può essere costituita tra gli stessi soci dello studio professionale o anche con terzi, con previsione di idonei compensi agli amministratori.

Quanto agli eventuali utili, questi saranno assoggettati a tassazione in capo ai soci solo in caso di distribuzione. Da ultimo, la società potrà essere intestataria di beni per svolgere la propria attività e potrà inquadrare collaboratori esterni, anche non professionisti.

8.2 SOCIETÀ DI MEZZI

Nulla quaestio in ordine alla legittimità delle società di mezzi, con cui i professionisti ripartiscono le spese o disciplinano l'utilizzazione in comune dei beni

cui ... ha riguardato la classificazione dei documenti e dei dati secondo le norme giuridiche civili e fiscali e con l'uso di nozioni e criteri creati dalla dottrina ragionieristica in materia di contabilità e di bilancio, e in quella che ha richiesto il controllo e la riconciliazione dei conti, o, a maggior ragione, la predisposizione delle dichiarazioni annuali IVA e dei sostituti d'imposta".

⁶⁹ Si pensi ai servizi contabili e fiscali già richiamati.

strumentali per l'esercizio della professione – quali, ad esempio, l'acquisto o la locazione di locali necessari all'esercizio della professione, l'acquisto o la locazione di mobili, arredi e macchine, l'aggiornamento di una biblioteca, l'assunzione di personale, la stipula di contratti con consulenti – avendo questi accordi rilevanza solo interna⁷⁰.

È, infatti, perfettamente lecito il contratto atipico che intercorre tra uno o più professionisti e una società di capitali che abbia ad oggetto la fornitura di beni strumentali e di servizi accessori che consentono o facilitano l'esercizio della professione.

La società si pone come soggetto terzo e autonomo nei confronti dei professionisti e dei fornitori; sostiene i costi per i mezzi utilizzati dai professionisti e provvede a riaddebitare i corrispettivi dei servizi. I beni strumentali vengono, in tal modo, attribuiti alla titolarità di un diverso soggetto, la società di mezzi.

È invece esclusa alla società ogni attività riservata agli iscritti ad albi professionali; pertanto i soci continueranno ad esercitare la professione individualmente o in forma associata o societaria, nel rispetto della L. 1815/39.

9 CONTRATTI PER LA DIVISIONE DELLE SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI UTILIZZATI IN COMUNE

Nella realtà operativa quotidiana si assiste all'esercizio della professione negli stessi locali da parte di più professionisti individuali.

Si tratta di "mere associazioni interne" tra professionisti ai fini della ripartizione delle spese di gestione dello studio in parti uguali o secondo quote di partecipazione che tengano conto della differente misura di utilizzo dei locali e dei servizi⁷¹.

In tali casi:

⁷⁰ Il Trib. Milano 16.5.91 (in *Le Società*, 11, 1991, p. 1546) precisa che il disposto dell'art. 1 della L. 1815/39 non opera qualora la società non abbia come oggetto l'esecuzione di compiti propri di professioni "protette", ma si limiti a porre a disposizione dei professionisti (soci o terzi) un apparato di strutture e di mezzi che possa facilitare lo svolgimento della prestazione senza intaccare il rapporto fiduciario che si instaura tra il cliente ed il professionista, in modo che la prestazione gli sia direttamente imputabile.

In tema di legittimità, Cass. 13.5.92 n. 5656 (in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 354) rileva come non trovino applicazione i divieti di cui alla L. 1815/39 qualora la società "... abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione di mezzi strumentali per l'esercizio di una attività professionale ancorché protetta (immobili, arredamenti, macchinari, servizi ausiliari), che resti però nettamente separata e distinta dalla organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile".

⁷¹ Per approfondimenti circa i contratti per la divisione delle spese dei beni e dei servizi utilizzati in comune si rimanda alla relazione del Gruppo di lavoro dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti coordinato da Michelotti F., presentata al Convegno nazionale di Noto (settembre 1992) e riportata in AA.VV. "Manuale del professionista. Obblighi civilistici e adempimenti fiscali", Milano, 1997, p. 395 - 405 e 521 - 546; si veda anche Forte N. "Il reddito dei professionisti", Milano, 2001, p. 66 - 86.

- i professionisti continuano a svolgere l'attività professionale individualmente;
- si pone il problema della ripartizione delle spese comuni⁷²; di regola, uno dei professionisti è intestatario delle forniture dei servizi comuni e provvede a ripartire le spese *pro quota* tra gli altri professionisti.

In caso di apporto di nuovi beni, occorrerà procedere alla ripartizione delle relative spese pro-quota tra gli altri professionisti.

In caso di ingresso nei locali di un nuovo professionista, ci si limiterà a riattribuire le quote di spese comuni relative a contratti e utenze.

Profili fiscali

La circ. Agenzia Entrate 18.6.2001 n. 58/E (§ 2.3), in risposta ad un quesito posto nel corso di una videoconferenza, ha chiarito che *“il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza”*⁷³.

⁷² Relative a beni strumentali, beni di consumo, servizi inerenti i beni o l'attività professionale.

⁷³ Si segnala che la norma di comportamento n. 93 del maggio 1987, predisposta dalla Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano (in Norme di comportamento in materia tributaria, Milano, 1993) aveva precisato che *“i riaddebiti di spese che l'esercente arti e professioni titolare di studio, ed intestatario di specifici documenti di costo, effettua nei confronti di altri esercenti arti e professioni che utilizzano promiscuamente servizi ed utenze non rientrano nel campo applicativo IVA. È ben vero che sotto il profilo oggettivo tali operazioni, anche se effettuate al puro costo, costituiscono prestazioni di servizi resi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ma per quanto riguarda invece il profilo soggettivo l'effettuazione delle stesse da parte dell'esercente arti e professioni non rientra nell'ambito dell'esercizio dell'attività artistica e professionale, con conseguente mancanza del presupposto soggettivo identificato nell'art. 5 del citato D.P.R. n. 633. Pertanto, per la mancata concomitanza dei due presupposti, oggettivo e soggettivo, l'operazione risulta estranea al campo applicativo dell'IVA”*. Per approfondimenti si rimanda a Forte N. *“Il reddito dei professionisti”*, Milano, 2001, p. 66 - 86 e a Fanelli R. *“L'addebito di spese ai fini IVA per i servizi utilizzati in «comune»”*, *Corriere.Tributario*, 1990, p. 1543.




Fig. 1 - Forme di collaborazione tra professionisti - Quadro riepilogativo

CAPITOLO II

STUDIO PROFESSIONALE: ESEMPIO DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO¹

Nel presente capitolo si intende fornire una traccia di tipo pratico di un atto costitutivo – con relativo statuto – di uno studio associato o società tra professionisti².

Per ogni articolo dello statuto vengono indicati:

- *un testo base;*
- *alcune possibili varianti e/o clausole accessorie;*
- *un breve commento riferito ad aspetti pratici.*

La necessità di proporre varianti e/o clausole accessorie scaturisce dalla possibilità di recepire nella traccia di statuto le regole proprie delle società semplici e, più in generale, delle società di persone.

La bozza di statuto fornita può essere utilizzata anche per la costituzione di società tra avvocati, con i limiti che il DLgs. 96/2001 espressamente prevede per questo nuovo tipo sociale.

¹ Si tratta di un aggiornamento e di una rivisitazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto predisposti dal Gruppo di Studio - Eutekne pubblicati in Bauco C., Frezza G., Valente G. "Le società di professionisti", Milano, 2002.

² Per un esame della disciplina in materia di studi associati e di società tra professionisti, si rimanda al cap. VIII, Parte I.

ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura, i signori:

..., nato a ... il..., residente in ..., via ..., di professione ..., iscritto all'Albo ..., cittadino italiano, C.F. ... (1);

..., nato a ... il ..., residente in ..., via ..., di professione ..., iscritto all'Albo ..., cittadino italiano, C.F. ...;

...

in appresso indicati per brevità come: "gli associati",

[premessi che ...] (2)

convengono di associarsi per svolgere insieme la propria attività professionale, costituendo a tal fine tra di essi uno Studio associato (3).

Salvo diversi accordi, da assumere nei modi previsti dall'art. 18 dello statuto, l'attività professionale svolta in forma associata viene regolata dai patti sociali contenuti nel seguente statuto (4) (5).

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dello Studio.

(data)

(firme)

Varianti - Clausole accessorie

- (1) elettivamente domiciliato ai fini della presente in
- (2) premesso: che il dott. X attualmente ... e il dottor Y attualmente ..., che le parti intendono ..., tutto ciò premesso come parte integrante del presente atto
- (3) una società semplice tra professionisti.
- (4) nonché dalle norme del c.c. richiamate dal successivo art. 28 dello Statuto,
- (5) nonché dal regolamento previsto al successivo art. 6 dello Statuto.

Commento

Atto - Statuto - Regolamento

Le disposizioni che regolano il rapporto associativo possono essere riunite in un unico atto, oppure essere tenute separate.

Il fatto di tenere separato il regolamento interno può risultare opportuno in quanto il regolamento raccoglie disposizioni a carattere esecutivo e come tali soggette a frequenti cambiamenti e approfondimenti.

Forma dell'atto costitutivo

La legge non richiede una forma particolare per la costituzione di uno studio associato; per cui, teoricamente, ci si potrebbe limitare a un accordo verbale. Di fatto la costituzione mediante accordo verbale risulterebbe poco pratica e inopportuna in quanto:

- si dovrebbero comunque formalizzare i dati necessari per effettuare le comunicazioni obbligatorie;
- sul piano operativo è indispensabile stabilire tra gli associati patti ben chiari e completi, per prevenire controversie future (per amministrazione, assegnazione di incarichi, riparto di utili e di PN, entrata o uscita di associati, mansioni, ...);

- ai fini dei rapporti con i terzi, l'atto scritto, meglio se pubblico, può servire per intestare beni/rapporti contrattuali allo studio; potrebbe (forse) servire anche ai fini della limitazione della responsabilità degli associati ai sensi dell'art. 2267 c.c.

Premesse all'atto

Può essere utile, ai fini delle future interpretazioni e applicazioni dell'atto, chiarire nell'atto, in premessa:

- l'attuale situazione di ognuna delle parti - esempio:
 - “che il dott. X attualmente esercita la professione ...”;
 - “che i dottori Y e Z sono attualmente associati nello Studio Y e Z”;
- le intenzioni delle parti - esempio:
 - “che le parti intendono far entrare X nello Studio Y e Z”;
 - “che il dott. X apporterà la propria attività, con esclusione ...”;
 - “che, nel primo anno, le parti potranno risolvere ...”;
- con quali contratti/clausole le parti si propongono di realizzare tali loro intendimenti - esempio: “che per realizzare tali intendimenti le parti hanno convenuto che, in un primo tempo ...; successivamente ...”;
- che la premessa costituisce parte integrante del contratto associativo, che verrà disciplinato e interpretato in funzione degli intendimenti esposti in premessa: “tutto ciò premesso, come parte integrante del presente atto ...”.

Pubblicità obbligatoria

È obbligatoria, a fini pubblicitari, la richiesta di iscrizione allo studio associato, nonché le successive variazioni dello stesso, all'Ordine professionale.

È parimenti obbligatoria la comunicazione IVA relativa all'inizio dell'attività e successive variazioni.

Non sono invece previsti depositi in Tribunale e presso la Camera di Commercio.

Controlli da parte degli Ordini

La costituzione di uno studio associato deve essere notificato all'Ordine di categoria dei singoli associati (art. 1 co. 2 della L. 1815/39).

Gli Ordini attualmente devono controllare il rispetto delle disposizioni della L. 1815/39, e quindi essenzialmente:

- la denominazione: conformità all'art. 1 della L. 1815/39;
- la composizione: tutti gli associati devono essere iscritti nell'albo/altri albi;
- l'inesistenza di clausole *contra legem*.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'Ordine di competenza, si veda il successivo art. 2 dello Statuto (“Sede”).

Elezione di domicilio

La clausola appare opportuna per snellire i rapporti tra gli associati e tra questi e lo studio, per le convocazioni e le notifiche in genere.

La clausola ha effetto tra le parti; per quanto riguarda invece il domicilio fiscale, si applica la normativa speciale di cui agli artt. 58 - 60 del DPR 600/73 e in particolare l'art. 60 co. 1 lett. d).

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Lo Studio associato come sopra costituito (in appresso indicato per brevità come “lo Studio”) viene denominato: “Studio ...” (1), (2), (3).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) che potrà abbreviarsi in “...”, seguito, se e in quanto necessario o opportuno, dal cognome ed eventualmente dal nome di uno o più degli associati.
- (2) L’indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello Studio e dei singoli associati quando operino nell’ambito dello Studio.
- (3) È consentita l’indicazione delle specializzazioni (settori di attività o specialistici, nell’ambito delle varie professioni, per i quali gli associati o alcuni di essi svolgono preva-lentemente la propria opera).

Commento

Contenuto obbligatorio della denominazione

Attualmente l’art. 1 della L. 1815/39 prevede che la denominazione deve contenere:

- la dizione: “Studio tecnico, legale ...”;
- il nome, il cognome e i titoli professionali di tutti gli associati.

Uso della denominazione negli atti e nella corrispondenza

Attualmente la legge non prevede deroghe; quindi in tutti gli atti e nella corrispondenza si dovrebbe riportare l’esatta e completa denominazione.

Indicazione della specializzazione dei singoli associati

Ad oggi potrebbe dubitarsi se sia possibile una tale indicazione.

Non sembra che l’indicazione della specializzazione possa essere considerata forma di pubblicità; e anzi può considerarsi utile per i terzi, in quanto può servire a indicare ai clienti i settori specialistici dei vari associati.

Dal punto di vista legale e deontologico bisognerebbe se mai preoccuparsi di eventuali abusi che possano nuocere ai terzi: indicazione di specializzazione non esistente (violazione della L. 262/58).

Più grave l’ipotesi di indicazione di specialità esistente (titolo accademico o professionale previsto dall’ordinamento vigente) ma non spettante a quel soggetto. In tal caso potrebbe configurarsi l’ipotesi di violazione dell’art. 498 c.p.

Nomi di fantasia

E quanto meno dubbio che si possa indicare nella denominazione “nomi di fantasia”.

Tale possibilità sembra preclusa dall’avverbio “esclusivamente ...” di cui all’art. 1 della L. 1815/39.

Associati cessati o deceduti

Allo stato attuale non sembra sia possibile conservare nella denominazione il nome di un associato cessato o deceduto.

Altro punto discutibile è quello se si possa/debba continuare a indicare nella denominazione l'associato che abbia cessato dal prestare la sua opera, ma continui a partecipare agli utili, limitatamente ai compensi da incassare, relativi a opera svolta prima della sua cessazione (si veda oltre l'art. 27 dello Statuto).

Pur nel dubbio ci sembra che la risposta debba essere negativa, in quanto l'indicazione dei nomi ha efficacia esterna e deve servire ad indicare i professionisti che prestano la propria opera professionale nell'ambito dello studio.

Il fatto che, cessata la collaborazione, l'associato conservi tale sua qualità limitatamente ad alcuni diritti verso lo studio (in particolare: liquidazione della quota, o partecipazione agli utili sul lavoro svolto sino alla cessazione) ha efficacia solo per tali rapporti.

Verificatasi una causa di scioglimento del rapporto, e cessata l'attività, gli associati restano tali ai fini della liquidazione, ma non possono più operare, né manifestarsi come tali.

Ai fini pratici, ci sembra che si debba indicare chiaramente nell'intestazione la situazione effettiva.

In caso di cessazione di un associato, il nome deve essere cancellato dalla denominazione o, quantomeno, si deve indicare che è cessato.

ART. 2 - SEDE

Lo Studio ha sede in ..., in via ..., n. ... (1), (2).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) L'indirizzo può essere modificato all'interno del Comune anche con semplice delibera degli associati amministratori.
- (2) Gli associati (l'assemblea) potranno istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Commento

Definizione - Individuazione

La legge non dà una definizione della "sede" dello studio associato: applicando le regole generali (artt. 16, 46, 2197, 2295 c.c.) si può ritenere che la sede corrisponda al luogo (ufficio) dove è situato il "centro principale" dell'attività.

Qualche problema si pone quando esistono più uffici, con più contitolari, ubicati in città diverse. In tal caso la scelta spetta agli associati, che sono liberi di determinare la sede, purché la scelta sia fondata e non fatta allo scopo di aggirare una norma di legge.

Necessità di individuare la sede

Pur nel silenzio della attuale legge riteniamo che:

- la sede deve essere una e individuata; gli altri locali costituiranno sedi secondarie, uffici, recapiti;
- l'indicazione della sede è necessaria, almeno ai fini pratici (non foss'altro che per le notificazioni, la residenza, il domicilio fiscale, la determinazione della competenza giudiziaria).

Teoricamente potrebbe verificarsi l'ipotesi di uno studio associato senza uffici: alcuni professionisti individuali si associano per svolgere in comune solo le pratiche di particolari

settori (esempio: operazioni straordinarie in materia societaria, perizie, ...) mentre per il resto la loro attività prosegue individualmente.

Anche in tale caso occorrerà individuare una “sede” (ad esempio: presso uno degli associati).

Sede e iscrizione agli ordini

Attualmente l’art. 1 co. 2 della L. 1815/39 prevede che si debba comunicare la costituzione di uno studio associato agli Ordini; e che la notifica venga fatta all’“organizzazione sindacale” da cui sono rappresentati i singoli associati.

Quando lo studio associato sia costituito tra soggetti appartenenti a Ordini di diverse città si pone attualmente il problema:

- se lo studio vada iscritto negli elenchi di tutti gli Ordini di appartenenza degli associati;
- se vada iscritto solo all’Ordine presso il quale è situata la sede dello studio.

Sembra congrua la seconda soluzione proposta.

Sede legale e amministrativa

Per le società è “tollerata” l’ubicazione della sede legale in locali diversi da quelli dove viene svolta l’attività.

Forse è possibile farlo anche per gli studi associati (può essere utile ai fini delle notificazioni nel caso di piccoli studi, ove i titolari siano spesso assenti).

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

Lo Studio ha per oggetto:

- lo svolgimento in forma associata della professione degli associati [e quindi la fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo in genere e in particolare di opera intellettuale rientranti nell’ambito della professione degli associati o ad essa funzionalmente connesse],
- il coordinamento di prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse (1).

Lo Studio può compiere tutto quanto necessario e utile al raggiungimento dello scopo sociale e quindi:

- acquisire a qualunque titolo e gestire beni, mobili e immobili, e servizi;
- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ecc.;
- prestare e ricevere servizi funzionalmente connessi alla realizzazione del predetto scopo sociale.

Restano comunque escluse dall’oggetto sociale e precluse allo Studio l’attività di impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli associati [credito, assicurazione, ...].

Lo Studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito (2).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) Lo Studio ha altresì per oggetto [in via sussidiaria] l'acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell'attività professionale dei soci, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione.
- (2) Lo Studio non potrà rilasciare fidejussioni o garanzie a favore di terzi, né ...

Commento*Attività rientranti nell'oggetto sociale*

Gli associati si associano per svolgere insieme la propria attività professionale, coordinando l'attività di più professionisti. Tale scopo è legittimo ed è tutelato dalla legge. Possono quindi rientrare nell'oggetto sociale tutte le attività rientranti nell'ambito della professione degli associati: tutte le attività professionali che il singolo può svolgere individualmente. Le competenze delle singole professioni sono desumibili dai rispettivi ordinamenti professionali: leggi istitutive, tariffe, ecc.

Autolimitazione dell'oggetto

Nulla vieta che gli associati limitino il proprio oggetto a specifiche attività.

Le attività sopra elencate possono rientrare nell'oggetto dei costituendi studi associati, ma non è detto che debbano rientrarvi.

In fase di realizzazione i professionisti potranno:

- escludere dall'ambito del proprio oggetto alcune attività, per tutti gli associati;
- prevedere che alcune attività vengano escluse dall'ambito dello studio, limitatamente ad alcuni associati.

In tali casi, sarà bene chiarire anche se i singoli potranno esercitare individualmente le attività escluse dallo studio (si veda sotto l'art. 5 del presente Statuto).

Attività escluse (impresa, assicurazioni, ...)

Le attività che (a titolo esemplificativo) abbiamo indicato come escluse (impresa, assicurazione, ...) sono da considerarsi escluse non per l'oggetto dell'attività in sé, ma per il fatto di essere svolte in un determinato modo: in forma di impresa commerciale.

Divieto di investimenti

Allo stato attuale la legge non vieta gli investimenti in beni mobili o immobili non strettamente utilizzati nell'attività professionale o comunque non finalizzati allo svolgimento di attività compatibili con gli ordinamenti professionali di appartenenza dei singoli associati.

Occorre tuttavia specificare che tale attività semplicemente esula dallo svolgimento di quella professionale, unico possibile oggetto degli studi associati.

Quindi gli associati possono farlo, ma a titolo personale, oppure creando appositi strumenti a latere (società).

Partecipazioni

Vale quanto detto per gli investimenti. Allo stato attuale non sembra possibile assumere partecipazioni, nemmeno in altri studi o società professionali.

Oggi lo studio associato è strumento per svolgere esclusivamente contratti d'opera intellettuale.

Tale visione può sembrare anacronistica: le partecipazioni reciproche fra studi, e fra questi

e società di servizi e di mezzi costituiti in comune tra diversi soggetti, potrebbero costituire le basi per la creazione di una rete di professionisti in grado di fornire al cliente un “servizio globale”.

Comunque ad oggi è bene impostare le eventuali “partecipazioni” considerandole partecipazioni a titolo personale e non rientranti nell’ambito professionale.

Società di servizi o di mezzi

Allo stato attuale, volendo impostare strutture professionali più complesse, cioè in grado di fornire in blocco:

- servizi tipici di consulenza e assistenza ai clienti,
- servizi ausiliari (tenuta contabilità, *software*, assistenza nel settore finanziario, revisione, ...) sia ai clienti che ai colleghi,
- mezzi per la professione (uffici, segreteria, biblioteca e ricerche), si corre il rischio di incappare nell’attività di impresa.

È quindi consigliabile, a oggi, tenere distinte:

- l’attività professionale in senso stretto: studio associato (opera intellettuale);
- le strutture complesse di beni e servizi: società di mezzi e di servizi (attività di impresa).

Società interprofessionali

L’art. 2 co. 1 lett. c) del DL 223/2006, convertito nella L. 248/2006, consente di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

- l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere esclusivo;
- il medesimo professionista non deve partecipare a più di una società;
- la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

ART. 4 - ASSOCIATI - REQUISITI

Gli associati dello Studio devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro professione (1), (2), (3), (4). Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collaborare, all’interno dello Studio, praticanti e altri collaboratori anche non subordinati. I collaboratori interni non possono svolgere attività riservata dalla legge ai professionisti iscritti (5), (6), (7).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Possono essere associati a tutti gli effetti esclusivamente persone fisiche iscritte all’Ordine dei ... di ..., [nonché all’Ordine / Collegio ...].

(2) Categorie di associati

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- associati fondatori: sono coloro che hanno preso parte all’atto costitutivo;

- associati *senior*: sono coloro che, avendo prima rivestito la qualifica di associati ordinari per almeno cinque anni, sono divenuti tali per deliberazione dell'assemblea;
- associati ordinari: sono coloro che vengono ammessi come associati per deliberazione dell'assemblea.

In merito al diritto di voto in assemblea e alle ripartizioni degli utili le tre categorie di soci potrebbero acquisire facoltà differenziate.

(3) Trasferimento delle quote di partecipazione

Le quote di partecipazione allo studio hanno carattere strettamente personale e non possono essere oggetto di concessione di diritti di godimento o garanzia a terzi.

È vietato il compimento degli atti diversi dalla vendita che comportino il trasferimento della proprietà, dell'usufrutto e del diritto di voto delle quote, quali le dazioni in pagamento, le permutate, le donazioni, i conferimenti in società, ecc.

Le quote di partecipazione allo studio sono trasferibili in proprietà a terzi nel rispetto delle seguenti condizioni.

Agli Associati è riservato il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote poste in vendita, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Conseguentemente l'Associato che intende vendere la quota di sua proprietà dovrà comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il suo intendimento di vendita al Consiglio di amministrazione e ad ogni Associato, indicando altresì il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni di vendita.

Nel caso in cui uno o più Associati non esercitino il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, tale diritto si estenderà automaticamente ai soli Associati fondatori e Associati *senior* che abbiano esercitato il diritto di prelazione a loro spettante; nei successivi trenta giorni dalla scadenza del primo termine questi ultimi potranno esercitare il diritto di prelazione per l'intera quota offerta in vendita.

Se, entro i termini sopra indicati l'Associato proponente non avrà ricevuto alcuna dichiarazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'intera quota offerta in vendita, il proponente sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere la quota oggetto di comunicazione all'acquirente, per il prezzo e con le altre condizioni indicate nella comunicazione, purché consti l'assenso unanime di tutti gli Associati fondatori e Associati *senior*, manifestato con qualsiasi modalità purché per iscritto.

In caso di trasferimento della proprietà di quote l'Associato cedente non avrà diritto ad alcuna liquidazione, né nei confronti dello Studio, né nei confronti dei singoli Associati.

(4) Ammissione di nuovi associati

Gli Associati si danno atto della loro comune volontà che l'associazione possa essere estesa anche ad altri professionisti, anche appartenenti ad altre professioni intellettuali, purché di provata moralità e capacità professionale, anche allo scopo di creare specializzazioni all'interno dello Studio stesso.

L'ammissione di nuovi Associati nello Studio sarà possibile soltanto con decisione dell'Assemblea degli Associati. Con la delibera d'ammissione l'assemblea determinerà altresì la qualità dell'Associato fra quelle previste nello Statuto, nonché l'entità della partecipazione del nuovo Associato agli Utili.

(5) Collaboratori interni - Disciplina:

[partecipazione dei collaboratori interni alle decisioni in materia di ...]

[partecipazione dei collaboratori interni agli utili ...]

[partecipazione dei collaboratori interni al patrimonio/agli incrementi patrimoniali].

(6) Ingresso di nuovi associati - Specializzazione

Gli associati si danno atto che non appena possibile la compagine sociale dello Studio dovrà essere estesa ad altri professionisti, purché di provata moralità e capacità professionale, anche allo scopo di creare specializzazioni all'interno dello Studio stesso.

L'ingresso di nuovi associati verrà deliberato secondo quanto previsto al successivo art. ...

(7) Numero massimo di associati: nello Studio possono partecipare associati in numero non superiore a ...

Commento

Requisiti degli associati - Iscrizione ad albi diversi

I professionisti che si associano devono essere iscritti ad albo. Possono essere associati anche professionisti iscritti:

- ad albi di altre città;
- ad albi diversi.

È bene che in statuto venga chiarito quali albi sono ammessi. Nulla vieta che gli associati adottino limitazioni consensuali.

Ad oggi la L. 1815/39 richiede soltanto l'iscrizione ad albo. Quindi sembra possibile l'associazione anche tra iscritti ad albi diversi; non è nemmeno prescritto che debba trattarsi di albi complementari. Certo è difficile ipotizzare uno studio associato tra professioni fondamentalmente diverse.

È invece espressamente esclusa la possibilità di associazione tra notai ed altri professionisti.

Iscrizione ad albo - Carattere inderogabile

Attualmente l'iscrizione ad albo professionale è da considerarsi requisito inderogabile per gli associati.

Tale regola deriva dal fatto che gli incarichi professionali possono essere assunti solo dal professionista, e questi deve perciò avere il titolo necessario per assumere l'incarico.

Altri collaboratori non iscritti

Può presentarsi il problema pratico di come inquadrare la posizione dei soggetti non iscritti:

- per loro natura, perché operanti in settori complementari per i quali non esiste albo;
- perché non ancora in possesso del titolo (esempio: praticanti) che intendono collaborare con lo studio, in posizione non subordinata, in settori non riservati dalla legge.

Consideriamo di seguito le seguenti configurazioni:

- collaboratori esterni;
- collaboratori interni;
- soci interni.

Collaboratori esterni

La collaborazione esterna non crea problemi di compatibilità. Ogni soggetto è indipendente e fattura le proprie prestazioni.

Collaboratori interni

Diversa è la posizione per i collaboratori interni. Se il professionista intende avvalersi di

collaboratori, può farlo, però nei limiti dell'art. 2232 c.c. Non sembra sia necessario che tali collaboratori abbiano i requisiti per l'esercizio della professione.

Pertanto i soggetti non iscritti possono collaborare come collaboratori interni e la loro opera fa capo ai professionisti, unici titolari e responsabili degli incarichi verso i terzi.

Resta il problema di come inquadrare giuridicamente il rapporto con i collaboratori interni. Non ci sembra si possa indicare una regola unica e assoluta. Il rapporto deve configurarsi in base alla situazione effettiva, da valutarsi caso per caso.

Numero massimo di soci

Attualmente la legge non prevede alcun limite massimo per gli associati degli studi.

ART. 5 - ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI E DELLO STUDIO

Gli associati svolgono la propria attività professionale [esclusivamente] nell'ambito dello Studio (1), conferendovi il risultato economico della propria opera salvo quanto previsto all'art. 7.

Le prestazioni d'opera degli associati devono essere compiute personalmente dagli associati. Quando ciò sia previsto dall'ordinamento professionale o dagli usi e non sia in contrasto con l'oggetto della prestazione né con quanto specificamente precisato nell'incarico, ciascun associato può affidare incarico di sostituzione ad altro professionista anche non associato.

I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti gli associati, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti dello Studio.

Il risultato economico dell'attività professionale svolta dagli associati nell'ambito dello Studio fa capo allo Studio. Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo Studio e sono fatturati direttamente dallo Studio a proprio nome.

Viceversa e parallelamente, tutti i costi, sostenuti direttamente dallo Studio o dai singoli associati, inerenti all'attività professionale svolta nell'ambito dello Studio, sono a carico dello Studio e vengono rimborsati dallo Studio ai singoli associati che li abbiano sostenuti.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli associati possono svolgere la propria attività professionale anche al di fuori dello Studio, individualmente o presso altri studi.

Commento

Obbligo di esclusiva a favore dello studio

Attualmente non esistono limiti espressi: comunque è bene che tale punto risulti chiarito nello statuto.

È possibile prevedere diverse soluzioni alternative:

- divieto di operare fuori dallo studio;
- libertà di operare fuori dallo studio;

- possibilità di operare fuori dallo studio, però solo:
 - per determinati casi prefissati
 - negli altri casi su autorizzazione.

È possibile prevedere una disciplina differenziata per i diversi associati.

Apporti degli associati - Incarico professionale

Gli associati apportano il risultato economico della loro attività; però:

- l'opera riguarda i terzi (clienti);
- l'opera deve essere svolta personalmente dal professionista che assume l'incarico (o dai professionisti, se si tratta di incarico disgiunto o collegiale). Si noti che la disciplina dell'apporto degli associati e quella dei rapporti con i clienti sono intrinsecamente connesse.

Effetti del conferimento

Il conferimento dei risultati economici dell'opera comporta l'imputazione dei costi e ricavi del professionista direttamente allo studio. Notiamo che non si tratta di un trasferimento dei costi e ricavi; questi sorgono direttamente in capo allo studio.

Rimborso dei costi sostenuti dal singolo

La disciplina dei rimborsi è conseguente a quella del conferimento dell'opera e dei relativi costi e ricavi.

Agli effetti fiscali bisogna fare attenzione alla esatta intestazione dei documenti di rimborso (nota spese/fatturazione) che deve uniformarsi a quanto previsto nelle diverse clausole del rapporto associativo.

ART. 6 - REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, l'attività degli associati e dello Studio (1) può essere disciplinata mediante un apposito Regolamento, approvato dall'assemblea degli associati [degli amministratori] ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto (2), (3). In caso di variazione del regolamento, gli associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell'art. 19 dello Statuto con un preavviso di ... mesi.

Varianti - Clausole accessorie

- (1) Nonché le norme per il funzionamento dell'assemblea e del consiglio di amministrazione dello Studio.
- (2) Il regolamento può essere variato con semplice successiva delibera dell'assemblea, senza che la variazione costituisca modifica dello Statuto.
- (3) Il regolamento e le relative variazioni verranno riportati sull'apposito libro previsto all'art. 15 dello Statuto.

Commento

Regolamento - Opportunità - Facoltatività

Il regolamento non è, ad oggi, previsto dalla legge. Non è quindi necessario prevederlo.

È però possibile prevedere in statuto la possibilità di istituire il regolamento, come evento facoltativo/astratto; e poi realizzarlo solo se e quando se ne ravvisi l'opportunità concreta. Il fatto di spostare parte delle norme disciplinanti l'attività dello studio dallo statuto al regolamento, può essere tanto più opportuno quanto maggiore è il numero degli associati.

Contenuto - Disciplina

Trattandosi di materia pattizia e atipica, è necessario che la relativa disciplina sia dettagliata e completa. Quanto meno è necessario stabilire chi è competente alla sua formazione, altrimenti in caso di controversia resterà dubbia quale sia la disciplina applicabile.

Nel regolamento, se impostato come atto ad efficacia interna/esecutiva, bisogna evitare di comprendere elementi essenziali dell'atto costitutivo o patti a efficacia esterna.

ART. 7 - ATTIVITÀ ESCLUSE DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati [non] possono svolgere attività attinente alla loro professione al di fuori dello Studio, [eccezion fatta per le seguenti attività:

- amministratore di società ed enti;
- sindaco di società ed enti;
- perizie giudiziarie e stragiudiziali;
- attività didattica, studi e ricerche, pubblicazioni in materia di ...;
- le altre attività che verranno consensualmente determinate volta per volta, con delibera presa ...].

Le attività escluse dallo Studio restano attività professionali individuali, riferibili economicamente e giuridicamente al singolo associato; i relativi compensi sono parcellati, incassati e gestiti individualmente, a proprio nome e rischio dai singoli associati (1), (2), (3), (4).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli associati possono svolgere la propria attività professionale anche al di fuori dello Studio, individualmente o presso altri studi.

(2) Nello svolgimento di tali attività individuali gli associati [non] possono usare i mezzi e i servizi dello Studio a titolo gratuito o di comodato.

(3) Nell'ipotesi in cui gli associati svolgessero attività professionale individuale anche al di fuori dello Studio, i ricavi, i costi e le responsabilità relativi all'attività individuale restano di esclusiva competenza del professionista stesso.

(4) Partecipazione ad altri studi: gli associati [non] possono esercitare la propria attività nell'ambito di altri studi associati.

Commento

Divieto di attività al di fuori dallo studio

L'esclusione può riguardare: singoli incarichi, singoli clienti o singoli settori.

Se nulla è previsto in statuto, è dubbio se il singolo possa svolgere attività personale fuori dallo studio.

L'art. 2301 c.c. prevede il divieto di svolgere attività concorrente senza il consenso degli altri soci. Tale norma è prevista per le snc, quindi non è chiaro se sia applicabile per gli studi associati. D'altra parte si tratta di principio a carattere generale.

Per evitare dubbi e contestazioni è meglio chiarire il punto in statuto.

Così pure, ove sia prevista la possibilità di svolgere attività esterna, è bene precisare se sia possibile farlo anche partecipando ad altri studi associati.

È anche importante che la scelta venga fatta sin dall'inizio dagli associati fondatori, tenendo conto dei futuri possibili ingressi di nuovi *partners*.

ART. 8 - BENI E SERVIZI SOCIALI

I beni e servizi destinati all'attività professionale vengono acquisiti dallo Studio e sono a disposizione degli associati per l'attività professionale comune.

L'associato non può servirsi, senza il consenso degli amministratori [di tutti gli altri associati], dei beni e servizi dello Studio per fini estranei a quelli dello Studio (1), (2), (3).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il consenso degli associati può essere manifestato con qualsiasi forma e anche in modo tacito.

(2) Beni e rapporti esclusi dal rapporto associativo.

In deroga a quanto sopra previsto, sono esclusi dal rapporto associativo e fanno capo individualmente ai singoli professionisti i seguenti beni e rapporti:

- gli automezzi;
- i libri e le riviste in materia di ... acquistati personalmente;
- gli arredi relativi alla stanza ...;
- i beni indicati come tali nell'apposito elenco/registro previsto al successivo art. 15;
- il contratto di affitto ...;
- il rapporto di lavoro subordinato di ... addetto/a a ...

Quando i beni e rapporti di cui sopra vengono usati nello Studio o per lo Studio, si intendranno conferiti in uso gratuito, salvo addebito delle relative spese dall'associato intestatario allo Studio.

(3) Eventuali spese di trasferta sostenute dai singoli con propri automezzi per trasferte effettuate per conto dello Studio o di clienti dello Studio verranno rimborsate al singolo professionista sulla base di appositi fogli di trasferta.

Commento

Uso dei beni dello studio per finalità estranee

In linea di massima riteniamo sia opportuno escludere la possibilità di usare i mezzi dello studio per finalità personali o comunque estranee alla professione.

La previsione "del consenso tacito" [riportata nella clausola (1)] è da considerare con cautela. Tale possibilità può servire per gli studi di pochi associati, specie se a carattere familiare.

Avvertiamo che la terminologia usata per la clausola (2) ha carattere indicativo.

Nel redigere i singoli statuti, anziché “esclusi” sarà bene indicare il titolo esatto relativo ai singoli beni/rapporti. Tale clausola è da adottare quando:

- sia previsto che l’associato operi anche individualmente e i costi relativi all’attività individuale siano a suo carico;
- lo studio sia dotato di mezzi in parte acquistati dallo studio, in parte personali di uno o più associati (ipotesi frequente nel caso di studi individuali, in cui viene associato un giovane, che a volte – in un primo tempo – può partecipare agli utili e non anche al patrimonio);
- in caso di scioglimento del rapporto si intenda tenere distinti una parte dei beni/rapporti che si desidera restino comunque di competenza di uno degli associati.

ART. 9 - RAPPORTI CON I TERZI

Per quanto si riferisce ai rapporti con i terzi, di regola i rapporti intercorrono direttamente tra lo Studio e i terzi, eccezion fatta per i rapporti d’opera professionale che intercorrono tra i clienti e il singolo professionista associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato; agli effetti economici e patrimoniali, l’attività fa capo allo Studio [e vale quindi la responsabilità diretta dello Studio, e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli associati ai sensi dell’art. 2267 c.c. (1)].

In caso di controversia con i clienti le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dello Studio il quale potrà rivalersi sull’associato.

Lo Studio stipula a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per l’attività svolta dai singoli e rientrante nello Studio.

Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati devono rendere nota la loro appartenenza allo Studio; nei rapporti professionali intrattenuti a titolo individuale l’associato deve rendere nota al cliente l’estraneità del rapporto rispetto allo Studio.

Ogni associato deve segnalare immediatamente agli associati e ai terzi interessati eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all’assunzione e all’espletamento di incarichi (2).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Per le obbligazioni sociali rispondono, personalmente e solidalmente con lo Studio, gli associati che hanno agito in nome e per conto dello Studio, con esclusione di ogni responsabilità per gli altri associati.

(2) Qualora il professionista, nello svolgimento dell’incarico intenda avvalersi di sostituti, praticanti o altri collaboratori dovrà darne notizia al cliente e riceverne autorizzazione.

Commento

Responsabilità civile dello studio

Il rapporto intercorre tra professionista e cliente, quindi:

- esiste una responsabilità civile del professionista;
- le conseguenze patrimoniali dell'operato degli associati, e quindi anche la responsabilità, fanno capo allo studio in seguito al conferimento dei risultati economici dell'opera.

Coesistono quindi due responsabilità: quella del professionista e quella dello studio. In dottrina si discute sulla natura e sui rapporti tra le due responsabilità.

Responsabilità del professionista

Il professionista risponde direttamente nei confronti del cliente:

- di regola per colpa anche lieve;
- quando le prestazioni implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).

In sede pratica i confini tra le diverse fattispecie sono difficili da individuare (e costituisce perciò possibile causa di controversia). Quindi è bene chiarire in statuto in quali casi la società potrà rivalersi sul professionista.

Responsabilità penale

Il professionista può essere chiamato a rispondere penalmente a titolo di concorso con il cliente sia per quanto riguarda le fattispecie dolose, sia per quanto riguarda le fattispecie colpose, sia per quanto concerne le condotte omissive, sia per quelle commissive.

La colpa del professionista può manifestarsi attraverso un parere che viola la norma (dovuto a negligenza o imperizia del professionista) o attraverso l'adempimento dell'incarico con negligenza o imperizia.

La responsabilità penale è personale: nel caso di esercizio associato in uno studio, il professionista che si è assunto l'incarico sarà responsabile dell'esecuzione della prestazione; non è chiaro come si applicherà la responsabilità penale in futuro quando l'incarico sarà affidato alla società e non al singolo professionista.

Regola pratica

In ogni caso, sia agli effetti della responsabilità civile e penale, sia agli effetti organizzativi dello studio, è importante stabilire la regola per cui ogni pratica è affidata a un responsabile, cui spetta l'iniziativa, il coordinamento e il controllo.

Responsabilità del nuovo associato

Ai sensi dell'art. 2269 c.c., "*chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio*".

Tale previsione potrebbe risultare applicabile agli studi associati, anche se non espressamente prevista in statuto.

A meno che non risulti applicabile la limitazione della responsabilità *ex art. 2267 c.c.*

Patto di esonero dalla responsabilità

Di regola i patti interni che tendono a limitare la responsabilità, addossandola a chi ha effettivamente agito, hanno efficacia interna e non sono opponibili ai terzi (clienti).

L'art. 2267 c.c. prevede però la possibilità di limitare la responsabilità:

- alla società;
- ai soci che hanno agito in nome e per conto della società, escludendola per gli altri soci.

Tale patto potrebbe valere anche per gli studi associati; ma per valere nei confronti dei terzi deve essere portato a loro conoscenza con mezzi idonei.

Il che non è facile da realizzare in pratica. Occorrerebbe:

- prevederlo in statuto, possibilmente redatto per atto pubblico;
- farlo risultare in sede di incarico professionale.

Copertura assicurativa

La migliore risposta pratica resta quella di fronteggiare il rischio con adeguate polizze assicurative.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Di regola le prestazioni effettuate nell'ambito dello Studio sono a titolo oneroso e il valore dei corrispettivi viene determinato dal professionista che effettua la singola prestazione nel rispetto della tariffa a lui applicabile (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il valore dei corrispettivi viene determinato:

- di comune accordo fra tutti gli associati;
- [dagli amministratori, sentiti i singoli professionisti prestatori].

Commento

Determinazione dei corrispettivi

Per quanto riguarda i criteri oggettivi applicabili per la determinazione dei compensi, rinviamo all'art. 2233 c.c.

Per quanto riguarda invece la determinazione dei compensi all'interno dello studio, osserviamo che si tratta di un aspetto pratico che è bene chiarire in statuto, potendo dar luogo a incomprensioni e discussioni tra gli associati.

Di regola la valorizzazione delle prestazioni può/deve essere fatta da chi presta l'opera; però è bene prevedere che la determinazione non sia del tutto unilaterale.

In sede pratica, per prevenire questioni, è opportuno prevedere che:

- ogni professionista valorizza le prestazioni (bozze di parcelle) con frequenza periodica (es. trimestrale, semestrale o al massimo annuale);
- le bozze di parcella o la situazione del lavoro svolto vengono esaminate collegialmente dagli associati.

Trattandosi di norma interna, a carattere esecutivo, la norma si presta ad essere inserita nel regolamento.

La determinazione dei corrispettivi rimessa agli amministratori è difficilmente conciliabile con il carattere personale della prestazione, oltre che inopportuna. Può essere utile l'esame del lavoro svolto fatto collegialmente dagli associati.

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L'amministrazione e la rappresentanza dello Studio spettano disgiuntamente a ciascuno degli associati [ai seguenti associati ...], secondo quanto previsto agli artt. 2257 e 2266 c.c., salvo quanto appresso specificato (1). In caso di opposizione a operazioni, ai sensi del 2° comma dell'art. 2257 c.c., decide la maggioranza degli associati determinata in base ... (2), (3) (4), (5), (6), (7).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Ad ogni amministratore spetta il diritto di veto di cui all'art. 2257 c.c. per tutti gli atti di amministrazione dello Studio.

Per quanto invece attiene alla gestione delle pratiche, essa spetta al professionista incaricato, salva la possibilità di esame collegiale da parte degli associati, in conformità a quanto previsto all'uopo dal regolamento.

(2) L'amministrazione spetta congiuntamente, ai sensi dell'art. 2258 co. 1 c.c., ai seguenti associati ...

(3) L'amministrazione spetta a un consiglio composto dai seguenti associati ... [nominato dall'assemblea di cui al successivo articolo dello statuto]:

- il consiglio delibera a maggioranza ai sensi dell'art. 2258 co. 1 c.c.;
- al consiglio si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2380 e seguenti c.c.;
- le norme relative al funzionamento del consiglio vengono determinate con delibera ... [nel regolamento previsto all'art. 6 del presente Statuto].

(4) In deroga a quanto sopra previsto si richiede la firma congiunta di tutti gli associati [il consenso di tanti associati che rappresentino il ...] per il compimento di operazioni di straordinaria amministrazione [che comportino l'assunzione di obbligazioni passive di importo superiore a euro ...].

(5) Nella determinazione della quota di utili spettanti agli amministratori si tiene conto dell'opera da essi prestata a favore dello Studio, per cui ad essi non spetta nessun ulteriore compenso [nel corso o alla cessazione dell'incarico].

(6) I compensi agli amministratori per l'opera da essi prestata a favore dello Studio vengono determinati dall'assemblea di cui al successivo articolo dello Statuto.

(7) La legale rappresentanza spetta a ...

Commento

Amministrazione- Clausole alternative

Se nulla è detto in statuto, l'amministrazione spetta disgiuntamente tutti gli associati (*ex art. 2257 c.c.*, applicabile anche senza espresso richiamo).

Le clausole (1), (2), (3), (4), (5) e (6) propongono alcune possibili soluzioni alternative. Gli associati possono adottare una di queste clausole o altre.

Se si adottano forme atipiche, non previste espressamente dalla legge per la società semplice, è importante disciplinarne dettagliatamente il funzionamento. Così, ad esempio,

adottando la soluzione del Consiglio di amministrazione, non è detto che possano/debbero applicarsi le norme in materia di consiglio previste per le spa o per le srl.

Compensi agli amministratori

Di regola l'opera degli amministratori deve essere remunerata. Però nelle società di persone esistono quote differenziate di partecipazione agli utili; tali quote dovrebbero corrispondere a tutto quanto conferito da ogni associato (per capitale, lavoro, amministrazione, *know how*, ...). Si può invece prevedere una distinta remunerazione.

Diritto di veto

Nel caso di amministrazione disgiunta, è bene tener presente il diritto di veto previsto dall'art. 2257 co. 2 c.c., spettante a ogni amministratore. Tale diritto vale per gli aspetti che attengono alla amministrazione dello studio, e non anche per l'attività professionale. Questa deve essere lasciata al singolo professionista, salvo facoltà di coordinamento collettivo, da disciplinare in sede di regolamento.

Legale rappresentanza

Salvo diversa pattuizione, la legale rappresentanza spetta agli amministratori. Però è possibile differenziare i compiti e assegnare solo ad alcuni la legale rappresentanza.

ART. 12 - ASSEMBLEA

Le delibere aventi ad oggetto:

- l'approvazione del rendiconto;
- [la nomina e la sostituzione degli amministratori];
- [i seguenti atti di straordinaria amministrazione ...];
- l'ammissione di nuovi associati;
- l'esclusione e il recesso degli associati;
- le modifiche in genere dello Statuto [o del regolamento]

vengono prese da tutti gli associati [assemblea] con delibera presa all'unanimità [a maggioranza, determinata secondo le quote di partecipazione agli utili al capitale ...] (1), (2), (3), (4), (5).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) La volontà dell'assemblea viene presa senza formalità di convocazione, mediante delibera sottoscritta dagli associati che la approvano.
- (2) L'assemblea viene convocata presso la sede, su richiesta ... mediante ... Le delibere dell'assemblea risulteranno da apposito verbale trascritto ...
- (3) Per quanto non disposto si applicano le disposizioni degli artt. ... c.c.
- (4) Con il parere favorevole di ... associati su ...
- (5) Con il parere favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza, per numero di votanti e per quote di utili.

Commento

Assemblea - Organo improprio

Nelle società di persone non è prevista l'assemblea come organo collegiale.

Nelle società di persone, la volontà dei soci è la volontà della società. La formazione della volontà prescinde da una vera e propria assemblea; non occorre quindi formale convocazione, delibera, verbalizzazione ...

Se negli studi si intende disciplinare la formazione della volontà degli associati sul modello dell'assemblea, si possono adottare singole disposizioni, modellate liberamente sulla falsariga di quelle della spa (o meglio della srl); ma occorre prevedere espressamente le singole disposizioni che si vuole rendere applicabili: materie, convocazione, delibera, verbalizzazione ...

Maggioranze

Eventuali maggioranze devono essere previste e disciplinate. Nel farlo bisogna anche tener conto del fatto che nelle società di persone le quote di partecipazione agli utili e quelle di partecipazione al capitale (patrimonio) possono non coincidere.

Le maggioranze possono essere determinate:

- per quote di utili;
- per quote di capitale;
- per numero di associati (esempio: almeno tre associati su quattro);
- con sistemi misti.

Nel determinare le maggioranze (*quorum* deliberativo) è anche possibile (e consigliabile) prevedere percentuali differenziate a seconda delle materie (bilancio, modifiche statuto, recesso, ...), tenendo conto che non si è vincolati alla tipologia della spa: "assemblea ordinaria, straordinaria").

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio viene redatto a cura degli amministratori, entro ... mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il rendiconto della gestione dello Studio, redatto secondo le norme vigenti *pro tempore* in materia contabile e fiscale (1), (2), (3).

Il rendiconto indica in calce le quote di utili spettanti ai singoli associati e le ritenute di loro competenza.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Indicando la situazione patrimoniale, nonché il conto degli incassi e dei pagamenti determinati secondo il criterio di cassa.

(2) Gli amministratori provvederanno altresì a redigere il conto economico, redatto secondo il criterio della competenza, sulla base delle prestazioni svolte.

(3) La firma apposta in calce al rendiconto col piano di riparto, o la mancata contestazione scritta degli stessi entro quindici giorni dalla sua comunicazione, viene considerata

come approvazione ed esclude la possibilità di qualsiasi contestazione sulle risultanze dei medesimi.

Approvazione del rendiconto

Se è prevista l'assemblea, il rendiconto sarà approvato nel corso della relativa assemblea. In mancanza può essere opportuno, a scanso di future controversie, prevedere la clausola *sub* (3).

ART. 14 - UTILI E PERDITE

Gli utili vengono ripartiti annualmente fra gli associati nelle seguenti proporzioni:

- al dottor ... il ... %
- al dottor ... il ... % (1), (2), (3).

In egual misura i professionisti rispondono dei costi e delle eventuali perdite. In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi di sviluppo dello Studio. Nel corso degli esercizi possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base degli incassi dello Studio e della situazione finanziaria.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli utili vengono ripartiti ... sulla base di quanto effettivamente apportato dai singoli associati allo Studio; le quote possono perciò essere variate di anno in anno sulla base del consuntivo, quale determinato e approvato ai sensi dell'articolo precedente.

(2) Gli utili vengono ripartiti ... sulla base di quanto effettivamente apportato dai singoli allo Studio; le quote annuali vengono determinate attribuendo a ogni professionista:

- una quota proporzionata al lavoro specificatamente attribuibile al singolo per le prestazioni specifiche;
- una quota corrispondente al lavoro attribuibile indistintamente allo Studio, per prestazioni generiche, da imputarsi agli associati nelle seguenti proporzioni ...;
- una quota corrispondente agli altri apporti dei singoli associati.

(3) Al dottor ... in quanto fondatore dello Studio spetta una quota di ...

Commento

Quote di partecipazione agli utili - Criteri per la determinazione

In materia di società di persone le quote di partecipazione agli utili vengono determinate dall'atto costitutivo, e sono liberamente determinabili:

- salvo il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.);
- anche in misura diversa rispetto alle quote degli altri diritti proporzionali dei soci (quote di conferimento, quote di patrimonio in caso di scioglimento del rapporto, quote deliberative in sede di delibera ...).

Solo se manca espressa previsione interviene una doppia presunzione:

- le quote di partecipazione agli utili sono proporzionali ai conferimenti;
- i conferimenti si presumono uguali se non diversamente specificato.

In pratica, la quantificazione del valore di quanto conferito è molto opinabile. Quindi:

- quando si tratti di studi piccoli, o di recente costituzione dove è difficile fare previsioni, o dove comunque i rapporti tra associati non creano problemi, si può prevedere la determinazione a fine anno sulla base dei conferimenti. È opportuno comunque prevedere alcuni accordi di massima (anche extrastatutari) sui principi di valutazione dei conferimenti, tenendo conto sia:
 - del lavoro svolto nel corso dell'anno (direttamente per singole pratiche, o indirettamente a favore dello studio e dei suoi associati);
 - degli apporti patrimoniali e immateriali (per beni materiali, per *know how*, esperienza, clientela, anzianità ...);
- in ogni altro caso è bene prevedere percentuali di massima, rivedibili a fine anno sulla base dei risultati conseguiti, tenendo conto degli elementi sopra accennati. La revisione di fine anno può riguardare le quote di utili dell'anno stesso, oppure quelle dell'anno successivo.

Distribuzione o rinvio a nuovo degli utili

In materia di società di persone, salvo patto contrario, ogni socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto (art. 2262 c.c.). Poiché non sempre è possibile o opportuno distribuire tutti gli utili, a causa degli impegni o programmi dello studio, è bene prevedere la possibilità di limitare, a maggioranza, in tutto o in parte, la distribuzione degli utili.

Acconti di utili

Clausola pratica, da introdurre negli studi in cui si prevede che gli associati abbiano bisogno di prelevare acconti in corso d'anno.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture previste dalle norme civili e fiscali vigenti, lo Studio tiene:

- il libro delle delibere [sul quale vengono riportate le delibere dell'assemblea e degli amministratori] [e il regolamento]
- i registri, anche a schede mobili, dei beni degli associati o di terzi in uso presso lo Studio e dei beni dello Studio in uso presso terzi.

Commento

Altri libri

Oltre ai libri obbligatori per legge, è opportuno prevedere almeno:

- il libro delle delibere (e del regolamento se esistente);
- il registro dei beni di terzi o presso terzi.

Forma per la tenuta

Trattandosi di libri non obbligatori, non è necessario adottare forme particolari.

Può essere utile ricorrere a vidimazioni periodiche, al fine di attribuire data certa a determinate annotazioni.

ART. 16 - PATRIMONIO NETTO E FINANZIAMENTI DEI PROFESSIONISTI

Il patrimonio netto è composto dagli apporti degli associati e dagli utili maturati e non ancora distribuiti.

Gli associati provvedono ai fabbisogni dello Studio mediante apporti di denaro e/o mezzi [proporzionali alle loro quote di partecipazione ...].

Salvo diversa delibera, gli apporti dei professionisti sono effettuati a titolo di capitale e sono infruttiferi di interessi.

Gli associati partecipano al patrimonio netto nelle seguenti misure: ... (1), (2).

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un associato o per scioglimento dello Studio, la liquidazione della quota spettante ai singoli associati tiene conto delle diverse quote di partecipazione al patrimonio netto.

Le quote di partecipazione allo Studio hanno carattere strettamente personale e non sono trasferibili, in tutto o in parte, in proprietà, godimento o garanzia (3).

Varianti - Clausole accessorie

- (1) Gli associati partecipano al patrimonio netto in misura corrispondente ai loro conferimenti di patrimonio.
- (2) Gli associati partecipano al patrimonio netto in misura pari alle loro quote di partecipazione agli utili.
- (3) Salvo diversa delibera, presa ...

Commento

Apporti degli associati e finanziamenti

È opportuno specificare in quale misura gli associati devono contribuirvi, tenuto conto delle diverse quote di capitale o di utili.

Carattere infruttifero dei finanziamenti

Quando non si tratti di somme aventi natura di patrimonio netto, se nulla è specificato i finanziamenti si presumono fruttiferi.

Quote di partecipazione al patrimonio

Se le quote non sono uguali, è indispensabile precisarlo in statuto.

Per la determinazione delle quote spettanti, che sono soggette a variazione con il variare dei conferimenti, è possibile e opportuno rinviare ad apposita situazione del patrimonio e delle quote di conferimento, da redigersi periodicamente (in statuto si farà riferimento alla "ultima situazione approvata") (vedi oltre art. 22 dello Statuto).

Trasferibilità e intrasferibilità della quota

La clausola di intrasferibilità della quota ha certamente efficacia tra le parti.

Dovrebbe valere anche nei confronti dei terzi, stante il carattere del rapporto d'opera intellettuale e della quota.

Nel caso di studio associato, il diritto/dovere fondamentale facente capo all'associato è la colla-

borazione reciproca nello svolgimento dell'attività professionale, attività considerata squisitamente personale e infungibile. Il "trasferimento" di quota comporterebbe sostituzione soggettiva in tale tipo di rapporti.

Liquidazione della quota a richiesta del creditore particolare

L'art. 2270 c.c. prevede che il creditore particolare del socio possa chiedere la liquidazione della quota.

Non è chiaro se tale possibilità sia applicabile agli studi associati. Il caso è forse più teorico che pratico, posto che generalmente la quota patrimoniale dell'associato ha valore limitato rispetto a quella degli utili derivanti dall'attività lavorativa.

ART. 17 - IMPOSTE E RITENUTE

Le imposte, tasse e contributi relativi all'attività professionale svolta in forma associata sono a carico dello Studio; le imposte e i contributi personali degli associati restano a loro carico.

Le ritenute vengono imputate ai singoli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Gli associati terranno conto dell'effettiva incidenza economica delle imposte e delle ritenute in sede di determinazione delle rispettive quote di partecipazione agli utili.

ART. 18 - DURATA - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato (1). I patti sociali possono essere variati e lo Studio può essere sciolto [con il consenso di tutti gli associati] (2), (3), (4).

Ogni variazione della compagine dello Studio deve essere resa nota ai terzi contraenti con mezzi idonei.

Varianti - Clausole accessorie

(1) La durata dello Studio è stabilita sino al 31 dicembre ..., salvo proroga o anticipato scioglimento.

(2) Con delibera della maggioranza degli associati, determinata secondo le quote di partecipazione agli utili [al patrimonio].

(3) Con delibera dell'assemblea prevista all'art. 12 dello Statuto.

(4) Con delibera approvata da almeno ... associati.

Commento

Contratto a tempo determinato o indeterminato

In materia di società semplice, la durata può essere prevista a tempo determinato o indeterminato:

- se a tempo determinato: al decorso del termine lo studio si scioglie, salvo diversa delibera e salvo proroga, anche tacita (a tempo indeterminato) (*ex art. 2273 c.c.*);
- se a tempo indeterminato: ogni socio può recedere *ex art. 2285 c.c.*

Tale disciplina si può estendere allo studio associato, scegliendo tra le diverse soluzioni a seconda delle esigenze specifiche; così ad esempio:

- negli studi di nuova costituzione, può andar meglio la soluzione del tempo indeterminato, con facoltà di recesso con congruo preavviso;
- nel caso di studio preesistente, che associa uno o più giovani, la soluzione del tempo determinato (con durata breve) può servire a consentire una fase sperimentale.

Modifiche del contratto sociale

Di regola il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario.

Tale regola, prevista dall'art. 2252 c.c. per le società semplici, sembra applicabile anche se non espressamente richiamata. Quindi se si desidera che il contratto sia modificabile a maggioranza, è necessario prevederlo, specificando come vada determinata la maggioranza (per capi o per quote, di utili o di capitali); si veda la clausola (2).

Salvo diversa previsione, la manifestazione del consenso della maggioranza non è soggetta a requisiti di forma.

Comunicazione della variazione della compagine sociale

La comunicazione ai terzi della variazione della compagine sociale risponde:

- ad esigenze deontologiche verso i clienti;
- all'opportunità di limitare la responsabilità.

Più difficile è identificare nella pratica i "mezzi idonei"; può servire:

- una apposita comunicazione ai clienti;
- l'atto redatto in forma pubblica;
- il cambiamento della carta intestata.

ART. 19 - RECESSO

Ogni associato può recedere dallo Studio dandone comunicazione [mediante lettera raccomandata] agli altri associati con preavviso di ... mesi (1), (2), (3). Durante il periodo di preavviso l'associato recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso; nonché, ove possibile e il cliente acconsenta, trasmettere le pratiche dal medesimo trattate, senza indugio e comunque in modo da non arrecare danno alla clientela.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il recesso deve essere comunicato entro il ... dell'anno in corso, e avrà effetto al 31.12 dell'anno stesso.

- (2) Il preavviso è ridotto a ... mesi nei seguenti casi:
- ingresso/uscita di associati;
 - modifica dello statuto;
 - comportamento non conforme a deontologia da parte di altri associati;
 - disaccordo sulla conduzione delle pratiche, sulla determinazione dei corrispettivi o sul riparto degli utili;
 - altra giusta causa.
- (3) Gli associati possono recedere, ai sensi dell'art. 2285 c.c., per giusta causa e nei seguenti casi ...

Commento

Cause di recesso

La clausola suggerita è impostata nel senso di consentire il recesso ogni qualvolta un associato lo desidera.

Nel caso di contratto associativo stipulato a tempo indeterminato, la clausola è conforme all'art. 2285 co. 1 c.c.

Nel caso di contratto associativo stipulato a tempo determinato, la clausola potrebbe essere modificata secondo le esigenze specifiche.

Volendo limitare i casi di possibile recesso, si può adottare la clausola alternativa (3), specificando le ipotesi consentite.

Le ipotesi previste dalla clausola (2) hanno carattere indicativo; ognuno potrà limitarle o ampliarle.

Le stesse ipotesi possono poi servire a configurare i casi di possibile recesso per la clausola (3).

Preavviso

Nei casi in cui lo studio sia stato costituito a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno degli associati, l'art. 2285 c.c. prevede un termine generale di 3 mesi per il preavviso.

Obbligo di ultimazione delle prestazioni in corso

Qualsiasi cambiamento di *dominus* della pratica deve avvenire con il consenso del cliente. Oltre che conforme a buon senso e deontologia, la clausola è necessaria per poter rispettare l'art. 2237 co. 2 c.c., che prevede la possibilità di recesso da parte del prestatore d'opera solo per giusta causa.

Nel caso di incarichi di una certa rilevanza assunti congiuntamente da più professionisti associati può essere opportuno prevedere in sede di incarico professionale la risoluzione del rapporto per l'ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ART. 20 - ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

Gli associati possono essere esclusi dallo Studio ai sensi degli artt. 2286 e 2288 c.c. (1), (2).

La sospensione di un associato dall'esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti (3) connessi al rapporto associativo.

Varianti - Clausole accessorie

- (1) L'associato può essere escluso di diritto in caso di cancellazione o di radiazione

dall'albo ovvero per sopravvenuta incompatibilità all'esercizio.

(2) In caso di inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge o da contratto associativo, la valutazione della gravità verrà demandata all'assemblea; in caso di controversie si applicherà la clausola arbitrale di cui al successivo art. 29.

(3) ... scioglimento dei diritti di partecipare agli utili, in misura corrispondente al periodo di sospensione dell'attività. L'associato sospeso conserva il diritto di voto ... per le delibere in materia di ...

Commento

Esclusione

In materia di società l'esclusione è disciplinata dall'art. 2286 c.c.

L'ipotesi della inidoneità a conferire l'opera (art. 2286 co. 2 c.c.) viene sviluppata nel successivo articolo del presente Statuto (art. 21).

Valutazione della gravità dell'inadempienza

Trattandosi di materia estremamente delicata, nella clausola (2) si demanda all'assemblea ed eventualmente agli arbitri la valutazione dell'inadempienza.

Sospensione

L'attuale normativa della società semplice non prevede la sospensione dei diritti del socio connessi al rapporto sociale.

Allo stato attuale, se non prevista nello statuto, non è chiaro come operi la sospensione (ad es. in caso di sospensione disciplinare di un associato ...).

È consigliabile disciplinare tale istituto analiticamente (vedi clausola (3)) chiarendo quali sono i diritti:

- che vengono sospesi;
- che permangono in capo all'associato.

ART. 21 - INABILITÀ - MORTE

In caso di morte di uno degli associati gli altri devono liquidare la quota agli eredi.

Oltre alla ipotesi di cui sopra, il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un associato nei seguenti casi:

- per raggiungimento dell'età di anni ...
- in caso di inabilità permanente allo svolgimento dell'attività professionale;
- in caso di inidoneità temporanea o malattia che comporti un'assenza dallo Studio superiore a ... mesi.

In caso di inidoneità temporanea a svolgere l'attività professionale per un periodo superiore a ... giorni, verrà temporaneamente rettificata la quota di partecipazione agli utili, con delibera approvata ...

Lo scioglimento del rapporto previsto nelle ipotesi di cui sopra avverrà per delibera degli associati presa con la maggioranza ...

Commento

Morte dell'associato

In materia di società di persone, in caso di morte l'art. 2284 c.c. prevede come regola la liquidazione della quota, salvo scioglimento della società o continuazione con gli eredi. Tenuto conto del carattere personale del rapporto nello studio associato, la possibilità di continuare con gli eredi sembra di regola da escludere (salvo diverso accordo).

ART. 22 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In caso di scioglimento del rapporto limitatamente a uno o più associati, all'associato uscente verranno liquidate:

- la quota di utili di sua spettanza sulle base delle prestazioni effettuate e dei costi di competenza dello Studio sino alla data di uscita (1) [criterio di competenza] (2);
- la quota di patrimonio netto di spettanza dell'associato, sulla base della sua quota di partecipazione al patrimonio.

A tal fine verrà al più presto redatta e sottoscritta apposita situazione patrimoniale ed economica dello Studio alla data di effetto dello scioglimento del rapporto; in mancanza di accordo sulla determinazione dei valori, questi verranno determinati mediante arbitrato ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

Per i rapporti in corso alla data dello scioglimento si applica il successivo art. 23.

I beni e i diritti di cui è titolare lo Studio sono da valutare in base al valore corrente (3), (4).

La liquidazione della quota all'associato è a carico dello Studio (5) che provvederà al pagamento del proprio debito nei confronti dell'associato o dei suoi eredi entro ... mesi dalla data di scioglimento.

Varianti - Clausole accessorie

(1) Tenendo conto unicamente dei ricavi incassati e dei costi sostenuti sino alla data di uscita [criterio di cassa].

(2) Determinata forfetariamente sulla base degli utili medi degli ultimi due [n] anni, ragguagliati al periodo intercorso dal 1° gennaio alla data di scioglimento.

(3) [valore storico], [valore di riacquisto] ...

(4) I conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro vengono valutati ...

(5) La liquidazione della quota all'associato è a carico degli associati residui dello Studio.

Commento

Determinazione del valore della quota - Necessità di coordinamento con le altre disposizioni

La determinazione del valore della "quota" dell'associato uscente pone problemi molto delicati, che sono risolvibili solo se chiaramente previsti nello statuto.

Purtroppo è difficile prevedere tutti i casi particolari. Abbiamo cercato di prevedere quelli più comuni, con le clausole degli artt. 22, 23, 25, 26 e 27.

In particolare è bene ricordare che l'art. 2289 c.c. prevede che, di regola, al socio/suoi eredi spetta solo una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.

Utiles maturati allo scioglimento - Cassa o competenza

Il primo e più delicato problema è quello di stabilire la quota di utili maturata per effetto delle operazioni compiute sino alla data in cui ha effetto la causa di scioglimento.

Si possono ipotizzare due impostazioni:

- determinazione dei ricavi e costi secondo *competenza* (sulla base delle prestazioni effettuate e dei costi relativi);
- determinazione dei ricavi e costi per *cassa* (sulla base degli incassi realizzati e delle spese sostenute).

Riteniamo che entrambe le soluzioni siano possibili. Nella scelta fra i due criteri si deve tener presente che ugual criterio dovrebbe adottarsi all'ingresso di nuovi associati.

Se si adotta la soluzione per cassa, la determinazione del valore della quota è più facile e rapida, però può risultare fortemente penalizzante in presenza di forti volumi di lavoro svolto o in corso, e non incassato o ancora da parcellare.

La soluzione per competenza è più equa, ma richiede conteggi e un'analisi più complessa (lavoro svolto) e tempi lunghi per la liquidazione.

Nel caso si opti per tale impostazione, si applicherà la clausola dell'art. 27.

Determinazione forfetaria della quota da liquidare

Si possono ipotizzare anche soluzioni intermedie (es. liquidazione sulla base del lavoro già fatturato) o transattive (determinazione forfetaria di una quota stimata sulla base dei presumibili incassi futuri, oppure sulla base degli incassi medi degli ultimi anni, ragguagliati al periodo intercorso tra il 1° gennaio e la data di effetto dello scioglimento).

Parimenti si può tener conto forfetariamente, sulla base di parametri prefissati, del "maggior valore" attribuibile all'associato uscente, a saldo e stralcio di ogni sua spettanza, risolvendo così anticipatamente ogni discussione sull'esistenza o meno di avviamento, clientela ...

Situazione patrimoniale ed economica

L'art. 2289 co. 2 c.c. prevede che la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

È opportuno che, appena si verifica lo scioglimento, si provveda a redigere la situazione patrimoniale e quella economica, valorizzate secondo i criteri previsti dallo statuto per determinare il valore della quota spettante all'associato (cassa o competenza).

Appena redatta la situazione, è bene che questa venga approvata da tutti gli interessati, per evitare controversie successive.

Qualora le parti fossero in disaccordo per la determinazione dei valori, questi verranno determinati mediante arbitrato ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

Soggetto obbligato al pagamento della quota

È argomento molto discusso in dottrina e in giurisprudenza; coesistono due tesi:

- obbligato al pagamento è la società/studio: in tal caso la liquidazione si traduce in una riduzione degli utili e del patrimonio netto della società/studio;
- obbligati sono gli associati superstiti: in tal caso il patrimonio netto della società/studio resta intatto; la quota liquidata in pratica si accresce in quella degli associati superstiti, che provvedono al pagamento.

Osserviamo che la tesi che considera obbligati i soci fa riferimento all'art. 2284 c.c. Questo articolo prevede espressamente “*salvo contraria disposizione del contratto sociale*”. Sembra quindi che sia comunque possibile disporre in merito in statuto. È importante quindi provvedere a disciplinare tale punto nello statuto, scegliendo una delle due soluzioni. La soluzione adottata ha effetti anche fiscali.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCITO E DEI SUOI EREDI

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un associato, l'associato uscente e i suoi eredi risponderanno per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento ai sensi dell'art. 2290 c.c.

Commento

Responsabilità dell'associato uscente

La responsabilità del socio uscente sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento è prevista dall'art. 2290 c.c.

La disposizione sembra applicabile agli studi associati, anche se non espressamente richiamata in statuto; ma è bene chiarirlo.

Limitazione della responsabilità

Per le operazioni successive allo scioglimento l'associato uscente è esonerato dalla responsabilità solo se lo scioglimento è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (v. sopra art. 18 dello Statuto).

Se per la costituzione dello studio si è adottato l'atto pubblico, parimenti occorrerà l'atto pubblico per l'atto di scioglimento del rapporto.

ART. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo Studio si scioglie:

- per volontà degli associati, determinata ...
- per mancanza della pluralità degli associati se nel termine dei 6 mesi questa non viene ricostituita,
- per ... [altre eventuali clausole preconcordate].

Al verificarsi di una causa di scioglimento gli associati si accorderanno sul modo di liquidare il patrimonio dello Studio, anche senza ricorrere a procedimento formale di liquidazione; in mancanza di accordo, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori. La carica di liquidatore verrà assunta dagli amministratori, ovvero da altra persona nominata dalla maggioranza degli associati. In mancanza di accordo la designazione verrà effettuata mediante arbitrato *ex art. 29* del presente Statuto.

Commento*Scioglimento e liquidazione*

Lo scioglimento e la liquidazione sono disciplinati dagli artt. 2272 e seguenti.

Nella clausola suggerita è stata prevista la possibilità di scioglimento senza liquidazione, possibilità ammessa dalla giurisprudenza in materia di società semplice; alcune disposizioni particolari sono riportate ai successivi artt. 25 e 27.

Per quant'altro non previsto espressamente si applicheranno le regole degli artt. 2272 e seguenti c.c., in forza del richiamo di cui al successivo art. 28.

ART. 25 - ALTRE CLAUSOLE IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, sia dell'intero Studio, sia limitatamente a un singolo associato, viene espressamente convenuto che:

- i professionisti si impegnano a non far nulla che possa turbare la libertà di scelta dei clienti di continuare il rapporto professionale con il professionista che il cliente preferirà;
- i beni di proprietà dei singoli associati, in uso allo Studio, verranno restituiti al proprietario;
- i beni e i rapporti contrattuali conferiti dagli associati uscenti verranno assegnati ai conferenti, su loro richiesta;
- i seguenti beni e rapporti verranno assegnati come segue:
 - al dottor ... i libri e le riviste in materia di ..., eccezion fatta per i libri e le riviste ...
 - il contratto di locazione dei locali dell'ufficio potrà essere proseguito dal dott. ...

Ogni professionista uscente potrà liberamente utilizzare per la propria attività professionale i testi, le procedure di lavoro, i programmi e ogni altra forma di *know how* in possesso dello Studio alla data di uscita, con espresso divieto di cederli o darli in uso a terzi per attività e in forme diverse da quelle relative all'esercizio della propria professione (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Dopo lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente a uno o più associati, questi non potranno svolgere attività in concorrenza allo Studio per un periodo di ... anni, limitatamente a ...

Commento*Altre clausole in caso di scioglimento*

L'art. 25 contiene alcune clausole non necessarie, ma che ci sembrano opportune per risolvere alcuni casi pratici che possono presentarsi in caso di scioglimento:

- un impegno a non turbare la libertà di scelta dei clienti per la eventuale prosecuzione degli incarichi professionali;

- una serie di previsioni pratiche per l'assegnazione di determinati beni/rapporti a singoli associati. Tali previsioni sono molto importanti nella pratica, per evitare di dover ricostruire anni di appunti, raccolte di libri specialistici (magari non più reperibili);
- la possibilità per tutti gli associati di usare il *know how* dello studio per proprio uso personale (risponde allo stesso scopo della clausola precedente).

Patto di non concorrenza

Sembra possibile prevedere un patto di non concorrenza dopo la cessazione della collaborazione, ai sensi dell'art. 2596 c.c., per un periodo non superiore a 5 anni, se pattuito per scritto, e per zona o attività limitata.

ART. 26 - RAPPORTI TRANSITORI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NELLO STUDIO

Al momento dell'ingresso di ogni associato nello Studio viene redatto un elenco dei beni e dei rapporti contrattuali in corso a nome dell'associato che vengono trasferiti allo Studio, in proprietà o in godimento, e di quelli che restano di competenza esclusiva dell'associato. Viene data notizia a tutti i terzi contraenti (clienti e fornitori) dell'avvenuto ingresso dell'associato nello Studio.

Per i rapporti contrattuali in corso che si intende trasferire allo Studio ma che non possono essere trasferiti immediatamente (es: affitti, abbonamenti, assicurazioni, canoni, incarichi personali ...) i rapporti continuano in capo al nuovo associato sino al momento in cui sarà possibile effettuare la voltura o nuovo contratto; però tutti gli effetti economici del rapporto stesso passano allo Studio e verranno addebitati/accreditati tra il singolo e lo Studio.

Per i beni e rapporti personali dei singoli associati che restano di competenza di un singolo associato ma vengano utilizzati nello Studio o per lo Studio, l'utilizzo si intende a titolo gratuito e il titolare potrà chiedere unicamente il rimborso delle relative spese, anche di manutenzione e riparazione, conseguenti all'utilizzo del bene/rapporto nello Studio o per lo Studio.

Il lavoro svolto prima dell'ingresso nello Studio da parte di un nuovo associato resta di competenza dell'associato, con relativi compensi, costi e rischi (1), (2).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Il lavoro svolto prima dell'ingresso nello Studio da parte di un associato e non ancora fatturato viene acquisito allo Studio.

(2) A partire dalla data di decorrenza dell'atto tutti i compensi verranno patrimonialmente automaticamente acquisiti allo Studio; e viceversa tutti i costi faranno patrimonialmente automaticamente capo allo Studio e verranno rimborsati ai singoli professionisti. Tutto ciò secondo il criterio di cassa e non per competenza.

Commento

Le clausole previste agli artt. 26 e 27 sono atipiche e proposte a titolo indicativo; ognuno

dovrà formularle caso per caso, tenuto conto della propria situazione specifica e delle esigenze dei singoli contraenti.

Con esse si intende richiamare l'attenzione sulla necessità di chiarire i rapporti transitori, onde prevenire possibili controversie.

In proposito ricordiamo che trattandosi di rapporto atipico demandato alla disciplina contrattuale dei singoli, quanto convenuto civilisticamente è opponibile anche al Fisco, purché sia:

- dimostrabile (occorre forma scritta e possibilmente data certa);
- non contrario a norme imperative.

L'ultima parte dell'art. 26 ripropone la disciplina dei rapporti in corso, con le due soluzioni, per cassa o per competenza (v. sopra art. 22).

ART. 27 - RAPPORTI TRANSITORI AL MOMENTO DELL'USCITA DALLO STUDIO

Al momento dell'uscita di un associato dallo Studio, si procederà alla formazione di una situazione patrimoniale ed economica dello Studio, riferita al momento in cui ha effetto l'uscita, distinguendo la quota di patrimonio da quella degli utili maturati; inoltre verrà redatto un elenco dei beni e dei rapporti contrattuali in corso a nome dello Studio da restituire all'associato perché di sua proprietà o da trasferire a lui come assegnazione in natura in conto liquidazione della quota.

Verrà data notizia a tutti i terzi contraenti (clienti e fornitori) dell'avvenuta uscita dell'associato dallo Studio, procedendo in modo analogo, ma inverso, a quanto sopra descritto per l'ingresso degli associati.

Il lavoro svolto sino al momento dell'uscita resta di competenza dello Studio, con relativi compensi, costi e rischi e verrà ripartito alla fine di ogni anno successivo tra tutti gli associati, compresi quelli cessati, tenendo conto delle quote di partecipazione in vigore al momento in cui il lavoro viene svolto, e della quota spettante all'associato cessato.

L'associato cessato, pur non prestando più la sua opera all'interno dello Studio continuerà, sino a esaurimento dei rapporti pendenti, a partecipare agli utili dello Studio, limitatamente alla sua quota relativa al lavoro svolto sino al momento dell'uscita ma incassato successivamente.

È però data facoltà alle parti di convenire la liquidazione della quota spettante all'associato uscito in modo forfetario e transattivo, sulla base della situazione patrimoniale ed economica dello Studio al momento dell'uscita, tenuto adeguato conto dei rischi e dei tempi occorrenti per il normale incasso.

Commento

Rapporti transitori

Vale quanto sopra detto per l'art. 26.

Se si imposta l'ingresso degli associati con un certo criterio, lo stesso criterio dovrebbe essere seguito per la loro uscita.

Liquidazione della quota - Liquidazione dei diversi diritti dell'associato

Comunemente si parla di quota e di liquidazione della quota.

Sarebbe meglio invece parlare di “diritti/doveri spettanti all'associato” e di liquidazione dei vari “diritti/doveri relativi alla partecipazione”, distinguendo:

- utili relativi al lavoro svolto sino alla cessazione;
- utili pregressi non distribuiti;
- beni a suo tempo conferiti e ora restituiti - patrimonio conferito;
- incrementi patrimoniali.

Eventuali diritti derivanti da fatti successivi alla cessazione (es: prestazioni effettuate dopo tale data) vanno trattati a parte.

Ad ognuno di tali diritti corrisponderà un diverso titolo, che oltre tutto può essere liquidato in momenti diversi.

Partecipazione agli utili dopo la cessazione della collaborazione

Parlando di cessazione, occorre distinguere due momenti:

- cessazione della collaborazione: momento in cui il professionista smette di prestare la sua opera all'interno dello studio;
- cessazione della partecipazione: momento in cui al professionista viene liquidata ogni diversa spettanza derivante dal rapporto associativo preesistente (v. paragrafo precedente).

I due momenti possono coincidere, se la “quota” viene liquidata immediatamente alla cessazione della collaborazione.

Normalmente però i due momenti differiscono, anche per un periodo molto lungo, se gli associati restanti non intendono anticipare all'associato uscente la quota a questi spettante sul lavoro svolto sino alla cessazione della collaborazione e pagata dai clienti successivamente.

È quindi normale che un associato:

- esca dallo studio come collaboratore;
- resti nello studio come partecipante ai diritti patrimoniali spettantigli per i conferimenti e la collaborazione precedentemente svolta.

Nel periodo transitorio il professionista non potrà figurare nella denominazione e sulla carta intestata, in quanto non più prestatore d'opera all'interno dello studio.

Nella compagine sociale invece resterà come socio cessato avente diritto alla liquidazione delle sue spettanze (per utili e patrimonio).

La clausola dell'art. 27 serve a disciplinare tale ipotesi. Una simile interpretazione ci pare perfettamente normale e legittima e quindi valida anche fiscalmente.

Per poter essere opponibile al Fisco deve però risultare da atto con data certa e quindi occorre che:

- il fatto risulti dallo statuto;
- l'uscita del socio risulti da atto di variazione dello statuto.

ART. 28 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non espressamente previsto dai patti sociali o da diversi accordi, gli associati convengono che i rapporti connessi al rapporto associativo vengano disciplinati dalla normativa vigente in materia di professioni intellettuali e di società semplice.

Commento

Clausola di richiamo alle leggi che si desidera applicare al rapporto associativo

È bene che venga espressa.

Si aggiunge a vari richiami formulati nelle precedenti clausole, per specifici istituti (esempio: in materia di assemblea, ...).

ART. 29 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente Statuto, agli accordi sociali e ai rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irritualmente e inappellabilmente senza formalità di procedura.

L'arbitro, salvo diversa unanime designazione, verrà designato dal Consiglio dell'Ordine ... nella cui circoscrizione lo Studio ha la sede, a richiesta della parte più diligente (1).

Varianti - Clausole accessorie

(1) Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e/o tra questi e lo Studio direttamente o indirettamente derivanti dall'interpretazione e applicazione del presente contratto e dall'attività nello Studio, saranno sottoposte ad un Arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo per la designazione, a un Collegio Arbitrale, composto da tanti membri quanti sono le parti, nominati uno da ciascuna delle parti più uno designato dai primi o, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di ..., su istanza della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono* ed *ex aequo*, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile e con ampi poteri transattivi.

